

INFORMAZIONI SUL SISTEMA EDUCATIVO

a cura di don Bruno Bordignon

Edizione n. 20 del 26 maggio 2026

538/26 *Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date per Regione [Aggiornato]*

539/26 *Presidenti commissioni Maturità 2026, la pubblicazione: tutti gli elenchi ufficiali in diretta*

540/26 *Maturità 2026: formazione dei Presidenti e Commissari, nomina referente Plico telematico.*

Nomina Commissione fine maggio – inizio giugno [Lo Speciale]

541/26 *Maturità all'estero, avviso per le commissioni: candidature online entro il 22 maggio per Presidenti e Commissari*

542/26 *Esami di idoneità: requisiti, calendario e prove [Guida]*

543/26 *In Gazzetta Ufficiale il Piano di azione per le persone con disabilità: ecco cosa prevede*

544/26 *Inclusione scolastica: la svolta della Cassazione, stop ai ritardi per il sostegno*

545/26 *E-Portfolio, il Ministero richiama la compilazione della sezione “Capolavoro” e l'autonomia degli studenti nella scelta. Nota*

546/26 *Scuole primarie aperte dal 31 agosto, l'Emilia-Romagna avvia la sperimentazione*

547/26 *Novara: “A sette anni il bambino può tranquillamente fare il suo zaino da solo”, Intervista sul ruolo delle mamme e dei papà*

548/26 *Prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, il MIM: “È nelle Indicazioni nazionali, non serve il consenso scritto dei genitori”*

549/26 *Bimbo si frattura polso durante la ricreazione, i genitori chiedono oltre 10mila euro alla scuola, ma i giudici dicono no. Famiglia costretta a pagare le spese legali*

550/26 *Iniziali dello studente nella circolare per l'attivazione dell'istruzione domiciliare. La scuola, “Tutti ne erano a conoscenza”. Risponde il Garante: “è identificabile, sanzione di 4mila euro”*

551/26 *Messaggio whatsapp al Dirigente per comunicare l'assenza, è valido? Ecco cosa hanno detto i giudici*

552/26 *Si fa male in palestra a 12 anni, chiede i danni alla scuola. Il Tribunale dà torto allo studente: se cade da solo durante gli esercizi l'istituto non è responsabile*

553/26 *I genitori scrivono al Preside contro la maestra per spostarla di classe e lei non può leggere quelle email: il TAR dice che è illegittimo*

554/26 *Bimbo di 2 anni cade dallo scivolo all'asilo comunale: dopo 22 anni arriva la sentenza. L'assicurazione non doveva pagare. Cosa hanno detto i giudici*

555/26 *Esame di Stato, insufficienze e PDP: il TAR spiega perché il ricorso di una famiglia contro la bocciatura di uno studente non regge*

556/26 *Disagio giovanile, Valditara: “Gli studenti avranno sedute gratuite dallo psicologo e abbiamo introdotto il docente tutor”*

557/26 *Intelligenza artificiale a scuola, ecco le 2.100 istituzioni scolastiche finanziate. Pubblicato il decreto*

558/26 *ITS Academy, oltre 77 milioni di euro. Valditara firma il decreto: “Con più risorse e lo sviluppo dei campus rafforziamo la competitività del sistema produttivo nazionale”*

559/26 *Studente con DSA non ammesso all'esame di Stato, famiglia fa ricorso, ma il TAR dice no: “Già 8 insufficienze al primo quadrimestre, genitori informati della situazione”*

560/26 *Studente bocciato con motivazioni smentite dalla sua stessa pagella. Famiglia fa ricorso al TAR e ottiene la cancellazione della non ammissione: cosa hanno detto i giudici*

561/26 *Dal MIM*

562/26 *Dalla Gazzetta Ufficiale*

538/26 Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date per Regione [Aggiornato]

di redazione

Mentre l'anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni pubblicano le delibere relative ai calendari per il 2026/2027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. Per il prossimo anno scolastico le festività riconosciute a livello nazionale sono:

- tutte le domeniche;
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano);
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile (Festa della Liberazione);
- 1° maggio (Festa del Lavoro);
- 2 giugno (Festa della Repubblica);
- Santo Patrono;
- 4 ottobre (San Francesco d'Assisi), riconosciuto da quest'anno come festa nazionale.

Alle sospensioni stabilite nei calendari regionali si aggiungono inoltre quelle eventualmente deliberate dal Collegio dei docenti, nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione previsto per ciascun anno scolastico dalla normativa vigente.

Le prime date di inizio lezioni

Tra i calendari già pubblicati:

- **Basilicata**: inizio lezioni il 16 settembre;
- **Friuli-Venezia Giulia**: 14 settembre;
- **Calabria**: inizio lezioni il 15 settembre;
- **Campania**: inizio lezioni il 15 settembre;
- **Emilia-Romagna**: inizio lezioni il 15 settembre
- **Lazio**: inizio delle lezioni il 15 settembre;
- **Liguria**: inizio delle lezioni il 14 settembre;
- **Lombardia**: inizio lezioni il 14 settembre;
- **Marche**: lezioni al via dal 14 settembre;
- **Molise**: inizio lezioni il 14 settembre;
- **Piemonte**: inizio lezioni il 14 settembre
- **Puglia**: inizio lezioni il 17 settembre;
- **Provincia autonoma di Bolzano**: inizio delle lezioni il 7 settembre 2026;
- **Sardegna**: lezioni al via il 16 settembre;
- **Sicilia**: inizio lezioni il 15 settembre;
- **Toscana**: inizio lezioni il 15 settembre;
- **Trento**: inizio lezioni 10 settembre;
- **Umbria**: lezioni al via il 14 settembre;
- **Veneto**: lezioni al via il 10 settembre;
- **Valle d'Aosta**: lezioni al via il 10 settembre.

Nelle prossime settimane sono attese le delibere delle altre Regioni, che definiranno nel dettaglio l'avvio e la conclusione delle lezioni per l'anno scolastico 2026/27.

[Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione \[AGGIORNATO\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)

539/26 Presidenti commissioni Maturità 2026, la pubblicazione: tutti gli elenchi ufficiali in diretta

di *Francesco Bertoldi*

Maturità 2026: la pubblicazione degli elenchi dei Presidenti di commissione. Scopri i nomi per ogni Regione. Il **12 maggio 2026**, come stabilito dalla normativa ministeriale, sono stati pubblicati gli **elenchi dei Presidenti delle commissioni** per la **Maturità 2026**. Ma non tutte le regioni hanno risposto all'appello. La diffusione dei nomi è infatti curata dai singoli **Uffici Scolastici Regionali (USR)**, che rendono noti i docenti e i dirigenti scolastici chiamati a presiedere le commissioni d'esame in tutta Italia attraverso i propri siti istituzionali. Si tratta di un momento cruciale per i maturandi, che scopriranno finalmente l'identità del componente esterno incaricato di coordinare i lavori della commissione. La pubblicazione delle liste si è conclusa oggi, **13 maggio 2026**.

Indice

1. [Aggiornamenti in DIRETTA: i nomi dei Presidenti per regione](#)
2. [Commissioni Maturità 2026: come sono composte](#)

Aggiornamenti in DIRETTA: i nomi dei Presidenti per regione

In questa sezione seguiremo in **tempo reale** la pubblicazione dei file ufficiali da parte del Ministero e degli uffici territoriali. La nostra **diretta** vi permetterà di consultare immediatamente tutti gli **aggiornamenti sull'uscita dei nomi** e di accedere ai link diretti per scaricare i file PDF relativi alla vostra Regione. Restate connessi per scoprire chi sarà il **Presidente della vostra commissione d'esame** non appena i dati saranno resi disponibili online.

15:23

Presidenti [commissioni Maturità](#) 2026: gli elenchi per ogni regione

Qui di seguito gli **elenchi ufficiali e completi con i nomi dei Presidenti delle commissioni di Maturità 2026** per ogni Regione:

- [Lazio](#)
- [Marche](#)
- [Basilicata](#)
- [Provincia autonoma di Trento](#)
- [Abruzzo](#)
- [Sardegna](#)
- [Veneto](#)
- [Toscana](#)
- [Molise](#)
- [Emilia Romagna](#)
- [Friuli Venezia Giulia](#)
- [Campania](#)
- [Umbria](#)
- [Lombardia](#)
- [Liguria](#)
- [Piemonte](#)
- [Puglia](#)
- [Calabria](#)
- [Valle d'Aosta](#)
- [Sicilia](#)

Elenchi Presidenti Commissioni Valle d'Aosta

Qui di seguito i Presidenti di commissione della **Valle d'Aosta**:

[Valle d'Aosta, elenchi Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenchi Presidenti Commissioni Sicilia

Arriva anche l'elenco dei Presidenti di commissione per la regione **Sicilia**.

[Sicilia, elenchi Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenco Presidenti commissioni Maturità per ogni Regione

Quasi tutte le Regioni hanno pubblicato gli elenchi, ormai ne mancano pochissime. Qui di seguito la lista ufficiale delle **liste ufficiali dei Presidenti di commissione** uscite finora:

- [Lazio](#)
- [Marche](#)
- [Basilicata](#)
- [Provincia autonoma di Trento](#)
- [Abruzzo](#)
- [Sardegna](#)
- [Veneto](#)
- [Toscana](#)
- [Molise](#)
- [Emilia Romagna](#)
- [Friuli Venezia Giulia](#)
- [Campania](#)
- [Umbria](#)
- [Lombardia](#)
- [Liguria](#)
- [Piemonte](#)
- [Puglia](#)
- [Calabria](#)

Elenchi Presidenti Commissioni Lazio

Qui di seguiti, l'elenco dei Presidenti di [commissione Maturità](#) 2026 della regione **Lazio**:

[Lazio, elenchi Presidenti commissioni Maturità](#)

Come e dove trovare i Presidenti di commissione

Per trovare i **nomi dei presidenti di commissione della Maturità 2026**, gli studenti devono consultare il **sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR)** di riferimento, cercando sezioni come "Ultime news" o "Esami di Stato". In alternativa si può cercare su Google la stringa "USR + nome regione + presidenti commissione Maturità 2026" e scaricare il relativo file **PDF o Excel**, tenendo presente che la pubblicazione può avvenire gradualmente. Oppure, naturalmente, attendere i nostri aggiornamenti: non appena verranno pubblicati gli ultimi elenchi forniremo i link in questo articolo. Una volta aperto il documento, è consigliabile velocizzare la ricerca utilizzando il **nome della scuola** o il [codice meccanografico](#); tuttavia, se l'elenco non riporta ancora l'abbinamento alle singole classi, sarà necessario attendere tra fine maggio e inizio giugno per il quadro completo dei [commissari esterni](#).

Elenchi Presidenti Commissioni Marche

Qui di seguito gli elenchi con i nomi dei Presidenti per le **Marche**:

- [Marche, elenchi Presidenti commissioni Maturità](#)

La pubblicazione continua oggi

Quasi tutte le regioni, nella giornata di ieri, hanno provveduto alla **pubblicazione degli elenchi con i nomi dei Presidenti di commissione per la Maturità 2026**. Ma non tutte: mancano ancora alcune liste e i maturandi fremono nell'attesa. Restate quindi connessi a questa diretta per ricevere gli ultimi aggiornamenti. Monitoreremo la situazione e forniremo i **link agli elenchi** mancanti non appena verranno rilasciati dagli Uffici Scolastici Regionali.

17:37

Presidenti commissione Maturità 2026: gli elenchi ufficiali per ogni regione

Siamo ormai agli sgoccioli: mancano ancora poche regioni all'appello. Non appena pubblicheranno le ultime liste aggiorneremo con i link utili. Intanto, qui di seguito gli **elenchi ufficiali con i Presidenti di commissione della Maturità 2026**:

- [Basilicata](#)
- [Provincia autonoma di Trento](#)
- [Abruzzo](#)
- [Sardegna](#)
- [Veneto](#)
- [Toscana](#)
- [Molise](#)
- [Emilia Romagna](#)
- [Friuli Venezia Giulia](#)
- [Campania](#)
- [Umbria](#)
- [Lombardia](#)
- [Liguria](#)
- [Piemonte](#)
- [Puglia](#)
- [Calabria](#)

Elenchi Presidenti Basilicata

Qui di seguito gli elenchi ufficiali dei Presidenti di Maturità della **Basilicata**:
[Basilicata, elenchi Presidenti commissioni Maturità](#)

Il Presidente di commissione può fare domande all'orale di Maturità?

Domanda delle domande: [il Presidente può fare domande all'orale di Maturità](#)? La risposta è sì, ma non senza limiti. Può intervenire solo se abilitato nelle specifiche discipline e deve rigorosamente attenersi alle [quattro materie individuate dal Ministero per l'indirizzo di studi](#). Inoltre, ogni quesito deve basarsi esclusivamente sul programma svolto durante l'ultimo anno e riportato nel [Documento del 15 maggio](#).

Elenchi Presidenti provincia autonoma di Trento

Qui di seguito gli elenchi con i nomi dei Presidenti per la provincia autonoma di **Trento**:
▪ [Provincia autonoma di Trento, elenchi Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenco Presidenti Abruzzo

Usciti gli elenchi dei Presidenti di commissione per la regione **Abruzzo**. Ecco il link utile:
▪ [Abruzzo, elenco Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenchi Presidenti Sardegna

Arrivano anche le liste per la **Sardegna**! Qui di seguito i nomi dei Presidenti di commissione:

- [Sardegna, elenco Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenchi Presidenti Veneto

Usciti anche i Presidenti di commissione della Maturità 2026 per la regione **Veneto**. Ecco l'elenco con i nomi:

- [Veneto, elenco Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenchi Presidenti Toscana

In cerca degli elenchi dei Presidenti della **Toscana**? Qui di seguito il link:

- [Toscana, elenco Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenchi Presidenti Molise

Qui di seguito le liste dei Presidenti di commissione del **Molise**:

- [Molise, elenco Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenchi Presidenti Emilia-Romagna

Qui di seguito le liste per l'Emilia-Romagna:

- [Emilia Romagna, elenco Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenchi Presidenti Friuli-Venezia Giulia

Qui di seguito gli elenchi della regione **Friuli Venezia Giulia**:

- [Friuli Venezia Giulia, elenco Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenchi Presidenti Campania

Qui di seguito la lista per la regione **Campania**:

- [Campania, elenco Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenchi Presidenti Umbria

Qui di seguito la lista per la regione **Umbria**:

- [Umbria, elenco Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenchi Presidenti Lombardia

Qui di seguito la lista della regione **Lombardia**:

- [Lombardia, elenco Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenchi Presidenti Liguria

Qui di seguito la lista della regione **Liguria**:

- [Liguria, elenco Presidenti commissioni Maturità](#)

Elenchi Presidenti Piemonte

Arriva anche l'elenco da parte del **Piemonte**. Qui di seguito il link per consultare i nomi dei coordinatori della Maturità 2026!

- [Piemonte, elenco Presidenti commissioni Maturità](#)

Puglia prima regione: pubblicati i nomi dei Presidenti

La **Puglia** apre le danze della Maturità 2026: l'Ufficio Scolastico Regionale è il **primo in Italia** a diffondere ufficialmente, già nel corso della mattinata di oggi 12 maggio, l'elenco completo dei **Presidenti di commissione**.

- [Puglia, elenco Presidenti commissioni Maturità](#)

Commissioni Maturità 2026: come sono composte

Un'importante novità caratterizza la struttura delle commissioni per l'[esame di Stato](#) di quest'anno. La **commissione di Maturità 2026** sarà infatti composta da un totale di **5 docenti**, ovvero due membri in meno rispetto alle scorse edizioni.

Si tratta di **commissioni miste**, organizzate secondo questo schema:

- **2 commissari interni**, scelti tra i docenti della classe;
- **2 commissari esterni**, provenienti da altre istituzioni scolastiche;
- **1 Presidente esterno**, che coordina i lavori e garantisce la regolarità dell'esame.

[Presidenti commissioni Maturità 2026: tutti gli elenchi ufficiali in DIRETTA](#)

540/26 Maturità 2026: formazione dei Presidenti e Commissari, nomina referente Plico telematico. Nomina Commissione fine maggio – inizio giugno [Lo Speciale]

di redazione

Torna l'Esame di Maturità: dal 2026 sarà questa la nuova e classica (forse mai abbandonata) dicitura per gli esami finali delle classi V della scuola secondaria di II grado, che interessano ogni anno circa 500.000 studenti ma che sono anche guardati con attenzione da famiglia e società in generale per l'importanza che il traguardo assume. Ecco le novità del Decreto Scuola n. 127/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2025.

Sommario

- Esame di Maturità
- Criteri di ammissione agli esami: candidati interni, esterni, per merito
- La Commissione e la formazione NOVITÀ
- Domanda di messa a disposizione
- Le 4 discipline per il colloquio: il motore di ricerca
- Documento del 15 maggio
- Credito Scolastico: come calcolarlo
- Plico telematico: invio delle prove scritte
- Prima prova scritta
- Seconda prova scritta
- Correzione prove scritte
- Colloquio orale
- Istituti professionali
- Terza prova scritta in alcuni indirizzi
- Studenti che parteciperanno alla Maturità con abbreviazione per merito: preparazione, crediti, esame
- Le regole per Valle d'Aosta, Bolzano e Friuli Venezia Giulia
- Griglia di valutazione
- Voto finale
- Validità dell'esame
- Curriculum dello studente
- Modello di diploma finale
- Le FAQ del Ministero
- Risposte ai quesiti
- La nostra intervista

Esame di Maturità

Dal 2025/26 l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è denominato "esame di maturità" e

- **verifica** i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio;
- **valuta** il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità;
- **ha una funzione orientativa** finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

L’ordinanza n. 54 del 26 marzo 2026

Criteri di ammissione agli esami: candidati interni, esterni, per merito

La valutazione sul comportamento viene effettuata su tutto l’anno scolastico. Se la valutazione del comportamento è **inferiore a sei decimi**, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame. Nel caso di valutazione del comportamento **pari a sei decimi**, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio.

Crediti scolastici

Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Maturità 2026: ecco i requisiti completi per l’ammissione degli studenti all’Esame

La Commissione e la formazione NOVITÀ

Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite **commissioni d’esame, una ogni due classi**

- **presiedute** da un Presidente esterno all’istituzione scolastica Ecco gli elenchi regionali dei Presidenti nominabili
- **composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni**, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito. Ecco i docenti commissari interni e commissari esterni per il 2025/26

Presentata la domanda entro il 13 aprile, **entro fine maggio – inizio giugno** Presidenti e commissari riceveranno la nomina.

La formazione

Il Ministero ha avviato la formazione specifica per i docenti aventi titolo alla nomina quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. Le iscrizioni al percorso saranno disponibili **dal 13 maggio 2026 al 30 settembre 2026** sulla piattaforma Scuola Futura. ID percorso: **436107**. A decorrere dall’anno scolastico 2026/ 2027, l’aver partecipato alla formazione costituirà **titolo preferenziale** per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità. La commissione **si insedierà il 16 giugno**. I dettagli. Partecipare agli esami è un obbligo. Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono **suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare**.

Compensi

I risparmi derivanti dal numero minore dei commissari saranno impiegati per l’assicurazione sanitaria integrativa, il Fondo dell’Offerta Formativa nonché la formazione stessa dei docenti. Eventuale aggiornamento dei compensi di Presidente e commissari nominati viene invece demandato dalla Relazione tecnica del provvedimento all’annuale Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Domanda di messa a disposizione

In caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro **sostituzione**. Gli Uffici Scolastici Provinciali pubblicano i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione).

I modelli di domanda

Le 4 discipline per il colloquio: il motore di ricerca

Il Ministero ha pubblicato il Decreto con le 4 discipline oggetto del colloquio per ogni indirizzo. Per conoscere tutte le discipline selezionate, è disponibile un apposito motore di ricerca: <https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/>. Le stesse saranno consultabili dagli studenti anche all'interno dell'area riservata della piattaforma unica.istruzione.gov.it.

Approfondimenti

Maturità 2026: ecco le materie della seconda prova e le 4 del colloquio, per indirizzo. VAI AL MOTORE DI RICERCA. Decreto e allegati

Documento del 15 maggio

Nessuna variazione.

Nel decreto n. 13 del 29 gennaio 2026 “*Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il **documento di ciascun consiglio di classe**, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali*”. E ancora, “*la commissione d’esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, come definite nel curriculum d’istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe*”.

Approfondimenti

Maturità 2026, documento 15 maggio non è stato eliminato. Precisazioni

Credito Scolastico: come calcolarlo

Il credito scolastico può arrivare **fino a un massimo di 40 punti** complessivi, distribuiti così:

- max **12 punti** per il terzo anno;
- max **13 punti** per il quarto anno;
- max **15 punti**
- per il quinto anno.

Approfondimenti

Maturità 2025/2026: come viene calcolato il credito scolastico per candidati interni ed esterni

Plico telematico: invio delle prove scritte

Entro il 6 giugno 2026 le istituzioni scolastiche devono individuare e comunicare tramite SIDI i **referenti** del plico telematico per ogni sede d’esame. I dettagli. Inoltre le scuole devono richiedere le prove per i candidati **con disabilità visive** tramite SIDI, nel periodo compreso tra il 6 maggio e il 6 giugno 2026.

Prima prova scritta

Rimane invariata. La prova è già stata fissata per il 18 giugno 2026 Il calendario

Seconda prova scritta

Licei, le materie scelte sono:

- **Latino** per il Classico;
- **Matematica** per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo Sportivo;
- **Lingua e cultura straniera 1** per il Liceo linguistico;
- **Scienze umane** per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica nell’opzione Economico-sociale);

- **Discipline progettuali** caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico;
- **Teoria, analisi e composizione** per il Liceo musicale;
- **Tecniche della danza** per il Liceo coreutico.

Istituti tecnici, le materie scelte sono:

- **Economia aziendale** per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" (anche nelle articolazioni "Relazioni internazionali per il marketing" e "Sistemi informativi aziendali") e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo "Turismo";
- **Progettazione, costruzioni e impianti** per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio";
- **Sistemi e Reti** per l'indirizzo "Informatica e telecomunicazioni", sia per l'articolazione "Informatica" che per l'articolazione "Telecomunicazioni";
- **Produzioni vegetali** per le articolazioni "Produzioni e trasformazioni" e "Gestione dell'ambiente e del territorio" degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l'articolazione "Viticoltura ed enologia").

Con nota del 16 marzo il Ministero ha pubblicato l'elenco aggiornato delle calcolatrici ammesse.

Per conoscere tutte le discipline selezionate, è adesso disponibile un apposito motore di ricerca: <https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/>.

Decreto e allegati

Correzione prove scritte

È possibile organizzare la correzione delle prove scritte per aree disciplinari, se sono presenti **almeno due docenti** per area. Ecco il decreto del Ministero che individua le aree disciplinari

Colloquio orale

Dall'a.s. 2026/27 l'esame di maturità è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto **tutte le prove d'esame**, ivi compreso il **colloquio**. **Premessa:** La pubblicazione degli esiti delle prove scritte avverrà, come di consueto, **due giorni prima** dell'inizio della prova orale. Nulla è stato innovato in merito. Il colloquio si svolge:

- sulle **quattro discipline** individuate dal Ministero al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo **critico e personale**, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto.

Inoltre, il colloquio:

- ha inizio con una **breve riflessione** del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel curriculum della studentessa e dello studente;
- prosegue con la proposta di **domande e approfondimenti** sulle quattro discipline dal fine di evidenziare il grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato in ordine all'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e alla capacità di utilizzare e **raccordare le conoscenze acquisite** per argomentare in maniera critica e personale.

Il docente di Italiano **non può proporre** domande di Storia, quello di Matematica domande di Fisica. Approfondisci;

- una **breve relazione o un lavoro multimediale** per le esperienze svolte nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro, con riferimento al complesso del percorso effettuato;
- verifica le competenze di **educazione civica**;
- nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento **pari a sei decimi**, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione di un **elaborato critico** in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe;
- possono essere accertate le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in **lingua straniera** attraverso la metodologia CLIL, qualora il docente della

disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di commissario interno;

- viene effettuata la discussione degli **elaborati relativi alle prove scritte**.

La commissione dispone di **venti punti** per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall'**intera commissione**, compreso il **presidente**.

Approfondimenti

Studenti con DSA: strumenti compensativi, tempi aggiuntivi e dispensa dalle prove scritte di lingua straniera

Candidati con disabilità: prove equipollenti, tempi differenziati e attestato di credito formativo

Maturità 2026, ecco come si svolgerà il Colloquio. Inizia con riflessione dello studente su percorso scolastico e personale

Istituti professionali

Per gli Istituti Professionali il procedimento rimane **invariato**. In tutti i Professionali del vigente ordinamento la scelta dei commissari interni è effettuata in relazione allo **specifico percorso formativo** attivato nella classe. L'obiettivo è assicurare la presenza dei docenti titolari degli insegnamenti di area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della seconda prova, cui sarà affidata la stesura delle proposte di traccia. Il colloquio, quindi, avrà per oggetto anche i **due insegnamenti scelti dal consiglio di classe**, assegnati ai commissari interni.

Le discipline esterne individuate per indirizzo

Terza prova scritta in alcuni indirizzi

Una terza prova scritta è prevista solo per **alcune tipologie** di istituti e/o in **regioni specifiche**, tra cui:

- le sezioni EsaBac e EsaBac techno;
- le scuole con opzione internazionale;
- gli istituti della Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;
- le scuole del Friuli-Venezia Giulia con insegnamento in lingua slovena.

Approfondimenti

Esame di Maturità 2026: in alcuni indirizzi c'è anche una terza prova scritta. Le novità

Studenti che parteciperanno alla Maturità con abbreviazione per merito: preparazione, crediti, esame

L'abbreviazione per merito è un'opportunità concessa ad alcuni studenti meritevoli frequentanti il quarto anno della scuola secondaria di secondo grado di anticipare l'esame di maturità senza frequentare la classe quinta. La guida a cura di Rino Cimella su preparazione, crediti, esame.

Le regole per Valle d'Aosta, Bolzano e Friuli-Venezia Giulia

Per le scuole della **Regione autonoma Valle d'Aosta**, l'esame prevede una struttura rinforzata rispetto al modello nazionale. Oltre alle prove standard, gli studenti devono sostenere una **terza prova scritta** e una **prova orale** incentrate sulla **lingua francese**. Nella Provincia autonoma di **Bolzano**, l'esame include anche una terza prova scritta il cui tetto è fissato a **dieci punti**. Per le scuole del **Friuli-Venezia Giulia** con lingua di insegnamento **slovena**, l'esame è composto da tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta verifica la padronanza dello **sloveno** e può valere fino a **quindici punti**. La seconda prova scritta, le cui tracce sono tradotte dall'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, ha anch'essa un valore massimo di **quindici punti**. La terza prova accerta la padronanza dell'**italiano** come seconda lingua.

Approfondimenti

Maturità 2026, ecco le regole per Valle d'Aosta, Bolzano e Friuli Venezia Giulia: terza prova e punteggi dedicati

Griglia di valutazione

Il Ministero ha pubblicato l'Allegato A **Griglia di valutazione della prova orale** al dm n. 56 del 26 marzo 2026. La Commissione assegna **fino a un massimo di venti punti** con riferimento a:

- Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle quattro discipline oggetto del colloquio;
- Capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite; padronanza lessicale e semantica, anche con riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore (eventualmente anche in lingua straniera);
- Grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio.

La griglia di valutazione

Voto finale

Nessuna variazione finora intervenuta ai punteggi totali (Max 40 credito scolastico e 60 prove d'esame) e a quelli di ciascuna prova (20 + 20 + 20). L'unica modifica introdotta dal DL Scuola "La commissione d'esame può motivatamente **integrare** il punteggio fino a un **massimo di tre punti** ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di **almeno novanta punti**, tra credito scolastico e prove d'esame".

Validità dell'esame

L'esame sarà ritenuto **validamente "sostenuto"** solo se il candidato avrà **regolarmente** svolto tutte le prove. La formulazione evita due condizioni che si sono verificate all'esame di Stato 2025.

Curriculum dello studente

Il Curriculum dello studente viene **allegato al diploma finale** e offre una rappresentazione organica del percorso formativo e delle esperienze significative maturate. Il modello aggiornato prevede una **nuova sezione** che amplia le informazioni associate al percorso di studio concluso con l'esame di maturità. Il Curriculum resta associato al Diploma tramite un **numero identificativo** della studentessa e dello studente. Con l'integrazione introdotta dal decreto, è articolato complessivamente in **quattro parti**:

- Parte I – "Istruzione e formazione", relativa al percorso di studi presente nell'E-Portfolio;
- Parte II – "Certificazioni", dedicata alle certificazioni conseguite;
- Parte III – "Attività extrascolastiche", riferita alle esperienze svolte fuori dall'ambito scolastico;
- Parte IV – "Prove Nazionali", con la descrizione dei livelli di apprendimento nelle prove Invalsi delle classi terminali.

I **risultati** delle prove Invalsi, da svolgere obbligatoriamente per l'ammissione, saranno inseriti in forma descrittiva solo dopo la conclusione dell'esame di maturità. Dopo il rilascio del Diploma, il documento è accessibile nella versione definitiva tramite **l'E-Portfolio della Piattaforma Unica**.

Allegato B

Decreto e nuovo modello

La nota

Approfondimenti

Curriculum dello studente: ecco il nuovo MODELLO con la sezione sulle prove Invalsi. Decreto

Modello di diploma finale

Il Ministero ha rilasciato il nuovo Modello di diploma.

Slide del Ministero

COSA CAMBIA....

DENOMINAZIONI
Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado diventa **Esame di Maturità**
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento diventa **formazione scuola-lavoro**

PROVE

- due prove scritte
- Colloquio sulle quattro discipline principali dei percorsi di studi e integrato da una valutazione del percorso formativo complessivo, che include l'educazione civica e la formazione scuola-lavoro

COMMISSIONI
Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro. A partire dall'a.s. 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica.

CURRICULUM DELLO STUDENTE
Il curriculum dello studente viene allegato al diploma finale ed offre una rappresentazione organica del percorso formativo e delle esperienze significative maturate

VOTAZIONE
La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti quando il candidato ottiene un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame

Esame di maturità 2025/26

URP Ministero dell'istruzione e del merito

Le FAQ del Ministero

[FAQ su Formazione Scuola Lavoro \(FSL\)](#)

[Maturità 2026: formazione dei Presidenti e Commissari, nomina referente Plico telematico. Nomina Commissione fine maggio - inizio giugno \[LO SPECIALE\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)

541/26 Maturità all'estero, avviso per le commissioni: candidature online entro il 22 maggio per Presidenti e Commissari

di redazione

Il MAECI, d'intesa con il MIM, ha aperto la procedura per la formazione delle commissioni degli esami di maturità nelle scuole italiane all'estero per l'anno scolastico 2025/2026, con incarichi conferiti in via residuale al personale in servizio in Italia e priorità al contingente già presente all'estero.

Calendario e sedi d'esame

L'avviso distingue tra calendario boreale e calendario australe, ma la procedura resta unica per entrambe le sessioni. Le sedi dell'emisfero australe, tra cui Buenos Aires, Lima, Santiago del Cile, Montevideo e San Paolo, sosterranno gli esami tra novembre e dicembre 2026, mentre per il boreale le prove seguiranno il calendario estivo europeo. L'elenco delle sedi e delle discipline, fissato dal decreto ministeriale del 29 gennaio 2026, può essere aggiornato in base al numero dei candidati o a situazioni locali.

Chi può candidarsi

La funzione di presidente di commissione resta riservata ai dirigenti scolastici collocati fuori ruolo presso il MAECI, che devono presentare una messa a disposizione con il Nulla Osta dell'Ufficio competente. Per i commissari esterni possono presentare domanda i docenti delle classi di concorso indicate nell'allegato, appartenenti alle categorie previste dall'avviso: docenti di ruolo in servizio in

Italia, docenti di ruolo fuori ruolo presso il MAECI e docenti in pensione da non oltre tre anni, con questi ultimi in subordine. I docenti già impegnati come commissari interni nella propria sede di servizio possono candidarsi solo per il calendario australe.

Requisiti e scadenze

Tra i requisiti richiesti figurano almeno cinque anni di servizio nella classe di concorso, l'assenza di condanne o procedimenti disciplinari, il Nulla Osta del dirigente scolastico o del MAECI, un documento valido per l'espatrio e la mancata prestazione recente di servizio nelle sedi estere richieste. Le certificazioni linguistiche di livello almeno B2 restano valutabili, ma vanno allegare alla domanda se dichiarate, con riferimento alle lingue ammesse dall'avviso. La candidatura va presentata solo online sulla piattaforma dedicata, con accesso SPID, entro le ore 13 del 22 maggio; alla domanda vanno allegati documento di identità, Nulla Osta ed eventuali certificazioni linguistiche.

- [La pagina dedicata](#)

[Maturità all'estero, avviso per le commissioni: candidature online entro il 22 maggio per presidenti e commissari - Orizzonte Scuola Notizie](#)

542/26 Esami di idoneità: requisiti, calendario e prove [Guida]

di *Rino Cimella*

Il DM n. 218 dell'11 novembre 2025 ha introdotto delle importanti novità in merito agli esami di idoneità. Alla luce di ciò, è utile effettuare una panoramica sulla procedura della primaria e della scuola secondaria di primo grado, rimasta pressoché immutata, e quella rinnovata in vista dell'a.s. 2026/27 per la scuola secondaria di secondo grado.

Cosa sono gli esami di idoneità?

Gli esami di idoneità sono prove scolastiche che consentono a uno studente di accedere a una classe senza aver frequentato regolarmente l'anno o gli anni precedenti. Servono ad accertare che lo studente abbia acquisito le competenze e le conoscenze previste dal programma scolastico necessario per essere ammesso alla classe richiesta. Possono essere sostenuti, ad esempio, da studenti che vogliono recuperare anni scolastici, rientrare nel percorso di studi dopo un'interruzione oppure proseguire gli studi come candidati esterni.

Esami di idoneità vs esami integrativi: quali sono le differenze?

Le due tipologie di esame hanno finalità diverse. Mentre gli esami di idoneità accertano il possesso delle competenze richieste per accedere ad una determinata classe, quelli integrativi sono richiesti quando si cambia indirizzo di studi, verificando il possesso dei requisiti solo ed esclusivamente per le discipline non trattate nel nuovo indirizzo. Ad esempio: se uno studente ha frequentato i primi due anni di un Liceo Scientifico per poi richiedere il trasferimento ad un Istituto Tecnico Economico, saranno necessari gli esami integrativi di Diritto ed Economia Aziendale, due discipline non presenti nel tradizionale curriculum liceale.

Primaria e secondaria primo grado

Per la primaria e per la scuola secondaria di primo grado, come anticipato, non sono state introdotte novità rilevanti. Ad ogni modo, è importante riepilogare le principali previsioni.

Chi può accedere all'esame di idoneità?

Secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 1 del D. Lgs. n. 62/2017, possono accedere all'esame coloro che entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui si svolgono gli esami abbiano compiuto o compiano:

- Seconda primaria 6 anni
- Terza primaria 7 anni
- Quarta primaria 8 anni
- Quinta primaria 9 anni
- Prima secondaria di primo grado 10 anni
- Seconda secondaria di primo grado 11 anni
- Terza secondaria di primo grado 12 anni

Inoltre, *accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento* (art. 2 c.4 DM 218/2025).

In quest'ultimo caso, basta non frequentare più le lezioni dopo il 15 marzo?

No, non basta semplicemente cessare di andare a scuola dopo il 15 marzo. La normativa vigente fa riferimento a un ritiro formale dalle lezioni; ciò avviene mediante una comunicazione ufficiale della famiglia inviata alla scuola (generalmente tramite mail o PEC) con cui lo studente interrompe la frequenza. Se il ritiro avviene entro il 15 marzo, allora lo studente potrà accedere all'esame di idoneità.

Che cosa è previsto per gli studenti ad alto potenziale intellettivo?

Definiti in ambito internazionale come “gifted children”, gli alunni plusdotati, i quali siano in possesso di adeguata certificazione, possono accedere ad un esame di idoneità per poter essere ammessi alla classe successiva rispetto a quella che dovrebbe frequentare a seguito dello scrutinio finale, anticipando di fatto il percorso tradizionale. Tradotto: se uno studente si trova nella classe seconda primaria e viene ammesso alla classe successiva, può sostenere un esame di idoneità per passare direttamente in quarta, senza frequentare la classe terza.

Quali sono i requisiti per poter consentire il passaggio ad una classe successiva rispetto a quella prevista?

Come anticipato, uno dei requisiti fondamentali è quello di avere un'opportuna certificazione che attesti l'alto potenziale intellettivo. Non solo, però. Occorre anche che:

- tale certificazione, richiesta dalle famiglie, contenga il grado di maturazione affettivo-relazionale;
- vi sia il parere unanime da parte dei docenti della classe o del consiglio di classe.

A proposito della certificazione si è espresso il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), nel parere prot. 71756 del 5 novembre 2025. L'organo consultivo *suggerisce di chiarire cosa si intende per «opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale» e i soggetti che dovrebbero produrla. Senza indicazioni univoche le istituzioni scolastiche rischiano di non poter gestire con la dovuta accuratezza e precisione le procedure relative agli alunni cosiddetti gifted.* Infatti, ad oggi non esiste un **modello unico di certificazione** che possa attestare le capacità dello studente interessato. Inoltre, sempre il CSPI *sottolinea l'importanza della valutazione del “grado di maturazione affettivo-relazionale”, in quanto il percorso scolastico, soprattutto nel primo ciclo implica esperienze di crescita personale, di sviluppo affettivo e relazionale che non possono essere solo riferite al raggiungimento di risultati di apprendimento.* Ogni istituto, dunque, deve trattare questo aspetto in modo individuale, tenendo però sempre in debita considerazione la sfera emozionale, affettiva e relazionale di cui sopra. Nel decreto 218/25 poi adottato, il Ministero non ha ritenuto di poter accogliere tale richiesta *dal momento che è in corso l'esame del disegno di legge che intende disciplinare la figura degli studenti ad alto potenziale.*

Istruzione parentale, scuole regionali e scuole straniere in Italia

L'impianto è rimasto identico.

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione (art. 2 c. 6). Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria (art. 2 c. 7). In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria (art. 2 c. 8).

Entro quale termine è possibile presentare domanda?

Tassativamente entro il 30 aprile di ogni anno scolastico. Pertanto, per gli esami di idoneità da svolgere in previsione dell'a.s. 2026/27, i termini sono scaduti. La richiesta va presentata al Dirigente scolastico della scuola prescelta, secondo le modalità previste dall'istituto (anche in questo caso, di norma, tramite mail o PEC), unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno.

Alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento: come si procede?

All'atto della domanda, è necessario che la famiglia invii *copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato*. Potranno così essere adottate le misure compensative e gli strumenti dispensativi previsti.

Entro quando si svolge l'esame di idoneità?

Entro il 30 giugno.

Da chi è composta la commissione di valutazione?

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato. In caso di presenza di alunni con disabilità, si aggiunge alla commissione un docente di sostegno.

Come sono strutturate le prove?

Organizzate dalle singole scuole, sono comunque così articolate:

- **Primaria e prima classe della secondaria di primo grado** – Prova scritta sulle competenze linguistiche, prova scritta sulle competenze logico-matematiche e colloquio.
- **Seconda e terza classe della secondaria di primo grado** – Prova scritta di italiano, prova scritta di matematica, prova scritta di inglese e colloquio pluridisciplinare.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice (art. 3 c. 11).

Secondaria secondo II grado

Le novità più corpose riguardano invece la secondaria di secondo grado, a partire dal limite previsto dall'art. 4 c. 1. Da quest'anno scolastico, infatti, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico gli esami di idoneità per **non più di due anni** di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Anche in questo caso chiariamo con un esempio. Uno studente ha concluso la classe prima ed è stato ammesso allo scrutinio della classe seconda. Per qualsiasi motivo, interrompe la frequenza e decide di presentare successivamente domanda per

svolgere gli esami di idoneità. Può svolgere gli esami per la classe seconda e la classe terza, accedendo al più alla classe quarta. Non può invece andare direttamente in quinta.

Chi può sostenere gli esami di idoneità?

I candidati esterni, al fine di accedere alla classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo. I candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere alla classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

Si possono svolgere gli esami di idoneità senza aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado?

No, è espressamente richiesto dall'art. 4 c. 5 del DM 218/2025. Vale anche per analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia. Non solo: il conseguimento del titolo deve essere avvenuto da un numero di anni pari almeno a quello del corso normale degli studi. L'unica eccezione ammessa è per i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità. In quest'ultima ipotesi, è prevista una dispensa e i candidati possono richiedere libero accesso agli esami.

Gli esami possono essere svolti per qualsiasi percorso?

No. Sono espressamente esclusi i percorsi quadriennali e quelli di istruzione di secondo livello per adulti.

Come funziona per l'istruzione parentale?

Gli studenti in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (art. 4 c. 7).

Entro quando si svolgono gli esami di idoneità?

Contrariamente a quanto avviene per la primaria e per la secondaria di primo grado, gli esami di idoneità devono essere espletati entro l'avvio delle lezioni del successivo anno scolastico. Nella prassi di numerose scuole, gli esami sono svolti all'inizio del mese di settembre. Il Dirigente scolastico definisce il calendario delle prove, sentito il Collegio docenti, e lo comunica ai candidati in tempi utili.

Da chi è composta la commissione?

La commissione è formata da docenti di tutte le discipline sulle quali il candidato sostiene gli esami e che, di norma, insegnano nella classe a cui lo studente aspira. Eventualmente può essere integrata da docenti delle discipline insegnate nell'anno precedente.

Le novità: differenze tra un anno e due anni di corso

La vera rivoluzione del decreto ministeriale sta proprio nella composizione della commissione, in base agli anni di corso per cui lo studente si presenta. In caso di domanda per un solo anno, la commissione è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. In caso di domanda per due anni, *l'istituzione scolastica lo segnala tempestivamente all'Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un **presidente esterno** all'istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniore. L'Ufficio scolastico regionale nomina un presidente per istituzione scolastica, salvo particolari condizioni, valutate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, che comportino la necessità di ricorrere a diversi criteri di nomina* (art. 5 c. 2).

Per chi svolge due anni di corso, come funziona la valutazione dell'idoneità?

L'idoneità deve essere espressa anno per anno. Pertanto, potrebbe sussistere per il medesimo candidato un giudizio di idoneità per un anno (con conseguente ammissione alla relativa classe) e di non idoneità per quello successivo.

Le prove: su quali discipline verte l'esame?

Gli esami di idoneità vertono su tutte le discipline previste dal piano di studi relativo all'anno o agli anni per i quali lo studente non ha la promozione. Nel caso dei candidati esterni già in possesso di promozione o idoneità in altri indirizzi o corsi di studio, l'esame riguarda tutte le materie degli anni non ancora completati, oltre alle discipline che non coincidono con quelle del percorso precedente già svolto con esito positivo.

Come sono strutturate le prove d'esame? Chi le redige?

La stessa commissione predispose le prove per ogni singola disciplina. Possono essere scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali. Sarà la singola scuola a decidere le modalità di espletamento delle prove delle singole discipline.

Quando si ritiene superato l'esame?

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova (art. 6 c. 6).

Misure di vigilanza: cosa devono fare i Presidenti di commissione?

I presidenti delle commissioni degli esami di idoneità inviano ai competenti Uffici scolastici regionali una dettagliata relazione relativamente agli esami nei quali emergano eventuali violazioni. Crediti e FSL: come funziona per gli studenti degli ultimi tre anni della secondaria di secondo grado? Per quanto riguarda i crediti scolastici, questi vengono attribuiti dal consiglio della classe di destinazione, che li determina seguendo le stesse regole previste per gli studenti interni. Per la FSL valgono le medesime regole: se non vi sono attività riconoscibili, dovrà mettersi in pari nel corso dell'anno e degli anni scolastici successivi.

Quesiti generali

Un docente può rifiutarsi di far parte delle commissioni?

In linea generale, la partecipazione dei docenti alle commissioni d'esame è considerata un dovere di servizio, perché rientra nelle attività funzionali all'insegnamento. Il riferimento è l'arcinoto art. 29 del CCNL 2006-07, che prevede alla lettera c) del comma 3 l'obbligatorietà della partecipazione a scrutini ed esami. In quest'ultimo caso, bisogna sgombrare il campo da un equivoco: quando si parla di esami, il contratto collettivo non si riferisce solamente alla maturità, ma a tutte le procedure d'esame previste, ivi compresa quella di idoneità. Per questa ragione, un docente non può rifiutarsi liberamente di far parte di una commissione, sia nella scuola primaria sia nella secondaria, se viene formalmente nominato dal Dirigente scolastico. Il rifiuto è possibile solo in casi eccezionali e motivati, ad esempio per:

- gravi motivi di salute documentati;
- incompatibilità o conflitti di interesse;
- situazioni personali particolarmente rilevanti riconosciute dalla dirigenza.

In assenza di giustificazioni valide, la nomina alla commissione è obbligatoria e rientra nei compiti professionali del docente.

Sono previsti compensi?

La normativa attualmente in vigore non prevede compensi aggiuntivi per esami di idoneità "ordinari". Non bisogna infatti confondere gli esami esposti con quelli preliminari agli esami di maturità, i quali prevedono un compenso di 15 euro per ciascun candidato, fino a un massimo di 840 euro. Nulla vieta, però, di prevedere dei compensi forfettari in contrattazione integrativa d'istituto.

- DM n. 218 dell'11 novembre 2025

[Esami di idoneità: requisiti, calendario e prove \[GUIDA\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)

543/26 In Gazzetta Ufficiale il Piano di azione per le persone con disabilità: ecco cosa prevede

di *Giuseppina Bonadies*

Con il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2026 è stato adottato il Piano di azione per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità. Il provvedimento è pubblicato nel **Supplemento ordinario n. 21** alla **Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2026**. Il Piano è parte integrante del decreto. Il testo richiama la **legge 3 marzo 2009, n. 18**, che ha ratificato la **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**, e la **legge 22 dicembre 2021, n. 227**, recante la delega al Governo in materia di disabilità. Sono citati anche il decreto del Ministro per le disabilità del 20 luglio 2023 sull'**Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità**, il verbale della seduta dell'Osservatorio del **28 novembre 2025** e la deliberazione del Consiglio dei ministri del **10 marzo 2026**.

Il quadro del Piano

Il Piano richiama come riferimenti la Convenzione ONU, la Strategia dell'Unione europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, la Carta di Solfignano e la legge 227 del 2021. Nel documento si afferma il passaggio da una visione medicalizzata e assistenziale della disabilità a una prospettiva fondata sui **diritti umani**, sulla **piena inclusione sociale** e sulla valorizzazione dei talenti di ciascuna persona con disabilità. Sul piano finanziario, il testo precisa che le azioni, le finalità e gli scopi indicati dovranno essere conseguiti con le **risorse umane, strumentali e finanziarie** previste a legislazione vigente. Eventuali risorse aggiuntive dovranno essere reperite attraverso interventi compensativi, nel rispetto degli impegni di finanza pubblica.

Le sette linee di intervento

Il Piano è organizzato in **sette linee di intervento**:

1. accessibilità universale;
2. salute e benessere;
3. inclusione lavorativa;
4. istruzione, università e formazione;
5. progetto di vita;
6. sicurezza inclusiva e cooperazione internazionale;
7. sistemi di monitoraggio delle politiche a favore delle persone con disabilità e del Terzo Piano di azione.

Ogni linea di azione contiene **titolo, scenario di riferimento, finalità, azioni prioritarie, indicatori di risultato e soggetti responsabili**.

Accessibilità universale

La prima linea riguarda l'**accessibilità universale**. Il Piano la collega ad ambienti, trasporti, comunicazione, servizi, vita culturale e tempo libero. Sono previste azioni sui **PEBA**, i Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, con linee guida nazionali e un registro elettronico. Il documento comprende anche interventi sui **piani integrati per il turismo**, sull'accessibilità del **patrimonio culturale**, dei programmi **radiotelevisivi**, del **cinema**, del **teatro** e degli **spettacoli dal vivo**. Altri interventi riguardano le **abitazioni private**, il **Codice degli appalti**, la **Carta europea della disabilità**, il **CUDE**, gli stalli *ad personam*, il trasporto pubblico intermodale, il noleggino, il car sharing e i taxi.

Salute e benessere

La seconda linea riguarda **salute e benessere**. Il Piano prevede azioni di **sensibilizzazione e formazione**, il sostegno al protagonismo delle persone con disabilità nei processi di promozione della salute e prevenzione, il miglioramento delle competenze cliniche dei professionisti della salute

e misure sulla libertà di scelta nella prevenzione del rischio legato all'assistenza. Sono indicate anche la pianificazione di un modello di **accoglienza medica dedicato**, organizzato in una rete di strutture ospedaliere e territoriali, e azioni su **tecnologie assistive** e **intelligenza artificiale** per accessibilità, comunicazione e partecipazione alla vita di comunità. Una linea specifica è dedicata allo **sport accessibile**.

Inclusione lavorativa

La terza linea è dedicata all'**inclusione lavorativa**. Il Piano richiama il **collocamento mirato**, la promozione delle convenzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 276 del 2003 e la diffusione dei **contratti riservati** previsti dall'articolo 61 del Codice dei pubblici appalti. Il documento prevede inoltre azioni sulla **transizione scuola-lavoro**, sulla valorizzazione delle competenze, sul rafforzamento delle tutele nel rapporto di lavoro, sulla revisione del sistema previdenziale per i lavoratori con disabilità, sugli **accomodamenti ragionevoli**, sulla contrattazione collettiva, sul welfare contrattuale, sull'autoimprenditorialità, sul lavoro autonomo e sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Istruzione, università e formazione

La quarta linea riguarda **istruzione, università e formazione**. Il Piano comprende azioni sulla partecipazione delle famiglie e degli studenti nei processi di valutazione, sul tentativo di conciliazione, sulla definizione di inclusione scolastica, sull'istruzione domiciliare e sul supporto ai docenti secondo i principi del *peer teaching*. Sono previste anche misure sull'inclusione negli studi universitari, sugli **sportelli di counseling**, sulla continuità didattica, sull'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, sul **portfolio del docente** e sulle scuole di specializzazione per il sostegno didattico.

Progetto di vita

La quinta linea è dedicata al **progetto di vita**. Il Piano prevede linee di indirizzo nazionali per la **valutazione multidimensionale** e per il progetto di vita, oltre al raccordo con le valutazioni relative agli ambiti scolastico, lavorativo e ad altri settori. Il documento indica azioni per garantire la titolarità e l'autodeterminazione della persona con disabilità nel procedimento di valutazione multidimensionale, nel progetto di vita e nel **budget di progetto**. Nello stesso ambito sono richiamati il sostegno alla genitorialità, i diritti politici, il ruolo delle federazioni e delle associazioni rappresentative, l'affettività, il volontariato, il servizio civile universale, l'abitare, la vita indipendente, la domiciliarità e il contrasto alla violenza contro le donne con disabilità.

Sicurezza inclusiva e cooperazione internazionale

La sesta linea riguarda **sicurezza inclusiva e cooperazione internazionale**. Il Piano prevede un **tavolo permanente integrato** sulla sicurezza inclusiva per calamità naturali ed emergenze umanitarie. Sono inoltre indicati il consolidamento delle relazioni internazionali e azioni di prevenzione e promozione della salute attraverso l'**empowerment** e lo sviluppo inclusivo su base comunitaria.

Monitoraggio delle politiche

La settima linea riguarda i **sistemi di monitoraggio** delle politiche a favore delle persone con disabilità e del Terzo Piano di azione. Le azioni indicate sono il **sistema informativo unitario** sulla condizione di disabilità, l'ampliamento e la diffusione dell'informazione statistica sulla disabilità, il monitoraggio del Terzo Piano di azione e il monitoraggio della **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità**.

- [Il Piano](#)

[**In Gazzetta Ufficiale il Piano di azione per le persone con disabilità: ecco cosa prevede - Orizzonte Scuola Notizie**](#)

544/26 Inclusione scolastica: la svolta della Cassazione, stop ai ritardi per il sostegno

La Cassazione garantisce il sostegno da inizio anno. Il CNDDU chiede riforme stabili per l'inclusione scolastica.

A cura di *Redazione* 17 maggio 2026 17:30

La recente pronuncia della Corte di Cassazione segna un passo storico per l'**inclusione scolastica** in Italia. Il **diritto allo studio** degli alunni con disabilità deve essere garantito senza ritardi burocratici, come sottolineato dal **coordinamento dei docenti** dei diritti umani.

Tutela immediata degli studenti con disabilità: la pronuncia della Cassazione e le proposte del CNDDU per un'inclusione effettiva

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime particolare apprezzamento per il recente orientamento espresso dalla Corte Suprema di Cassazione, il quale assume rilevanza non soltanto sotto il profilo giuridico-processuale, ma soprattutto sotto il profilo costituzionale, sociale e pedagogico, poiché interviene a presidio di uno dei principi fondanti dello Stato democratico di diritto: l'effettività della tutela dei diritti inviolabili della persona. La recente pronuncia della Suprema Corte si colloca in un quadro giuridico di particolare rilievo, riaffermando un principio destinato a incidere significativamente sull'attuazione concreta del diritto all'inclusione scolastica: il diritto dello studente con disabilità a un adeguato supporto educativo e didattico non può essere subordinato a ritardi procedurali, ad adempimenti amministrativi non ancora perfezionati o ad esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica. L'orientamento espresso dagli Ermellini interviene infatti su una criticità che, nel corso degli anni, ha assunto carattere pressoché strutturale nel sistema scolastico nazionale: la persistente discrasia temporale tra l'individuazione del fabbisogno educativo dello studente e la concreta attuazione delle misure di **sostegno** necessarie alla piena partecipazione al percorso formativo. La Suprema Corte ha sostanzialmente escluso la legittimità di qualsiasi soluzione amministrativa che determini, anche limitatamente alla fase iniziale dell'anno scolastico, una riduzione, una sospensione o una mancata attivazione delle misure di sostegno individuate come necessarie. Il principio affermato assume particolare rilievo poiché supera una concezione meramente formalistica della tutela giuridica dei diritti, riaffermando la prevalenza del principio di effettività della tutela rispetto alla mera scansione procedimentale degli atti amministrativi. In altri termini, il diritto fondamentale della persona non può essere subordinato ai tempi della burocrazia. Tale orientamento appare pienamente coerente con il dettato costituzionale e con i principi sanciti dagli articoli 2, 3, 34 e 38 della Costituzione italiana, che impongono alla Repubblica non soltanto il riconoscimento formale dei diritti della persona, ma anche l'obbligo sostanziale di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e organizzativo che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona umana. Parimenti significativo appare il richiamo ai principi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce l'istruzione inclusiva quale diritto fondamentale da garantire senza discriminazioni e mediante l'adozione di accomodamenti ragionevoli e strumenti adeguati. La questione assume particolare rilievo poiché investe direttamente il principio stesso di effettività del diritto. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che i diritti fondamentali non possono essere assoggettati a limitazioni derivanti da esigenze di bilancio, da carenze organizzative o da vincoli amministrativi. La recente pronuncia della Corte di Cassazione rafforza ulteriormente tale orientamento, attribuendo centralità non all'adempimento formale del procedimento, ma alla concreta esigenza di tutela della persona. Sotto tale profilo, la mancata assegnazione delle ore di sostegno necessarie non può essere considerata esclusivamente una criticità organizzativa o un mero disservizio amministrativo. Essa rischia di configurare una lesione del principio di uguaglianza sostanziale e, in determinate circostanze, una forma di discriminazione indiretta. Le forme più profonde di esclusione non sempre si manifestano attraverso atti esplicitamente lesivi; spesso assumono forme meno visibili ma altrettanto incisive: ritardi

nell'attivazione dei servizi, insufficienza delle risorse professionali, differimenti temporali, vuoti procedurali o carenze nella programmazione. In tali situazioni il rischio è quello di produrre una compressione silenziosa di diritti che l'ordinamento riconosce invece come fondamentali e incompressibili. L'avvio dell'anno scolastico rappresenta una fase essenziale nel percorso di crescita educativa e relazionale di ogni studente. È in quel momento che si costruiscono relazioni, si definiscono appartenenze, si strutturano processi di apprendimento e si consolidano condizioni di sicurezza **personale** e partecipazione attiva alla vita scolastica. Privare uno studente con disabilità, anche solo temporaneamente, del supporto necessario significa incidere direttamente sulla possibilità di esercitare pienamente il diritto allo studio nella sua dimensione sostanziale. Alla luce di tali considerazioni emerge inevitabilmente un interrogativo che coinvolge l'intera comunità istituzionale: può definirsi realmente garantito un diritto che, nell'esperienza concreta di molte famiglie, necessita frequentemente dell'intervento dell'autorità giudiziaria per essere reso effettivo? Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ritiene che la recente pronuncia della Corte di Cassazione debba rappresentare non soltanto un precedente giurisprudenziale rilevante, ma anche un momento di riflessione e un'occasione di revisione strutturale delle politiche scolastiche in materia di inclusione. La decisione della Suprema Corte richiama l'intero sistema istituzionale alla necessità di assicurare una tutela piena, anticipata e continuativa dei diritti fondamentali, superando definitivamente approcci emergenziali e logiche amministrative che rischiano di subordinare l'attuazione dei diritti alla disponibilità delle risorse o alla tempistica procedimentale. In tale prospettiva il CNDDU rivolge al Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara un invito a considerare questa pronuncia come un'opportunità per avviare un percorso di rafforzamento delle politiche di inclusione scolastica attraverso una programmazione stabile, capace di garantire l'effettiva assegnazione delle misure di sostegno sin dall'inizio dell'anno scolastico, la continuità educativa e **didattica**, un adeguato investimento nella **formazione** del personale e un monitoraggio costante delle criticità territoriali. Una democrazia costituzionale non si misura dalla mera proclamazione dei diritti, ma dalla concreta capacità delle istituzioni di renderli pienamente esigibili. Una **scuola** autenticamente inclusiva non è quella che interviene per correggere ex post una disegualianza già prodotta; è quella che, attraverso responsabilità pubblica, programmazione e visione culturale, impedisce che quella disegualianza possa generarsi.

prof. Romano Pesavento, presidente CNDDU

[Inclusione scolastica: la svolta della Cassazione, stop ai ritardi per il sostegno - Scuolalink](#)

545/26 E-Portfolio, il Ministero richiama la compilazione della sezione “Capolavoro” e l'autonomia degli studenti nella scelta. Nota

di redazione

Con una nota del 15 maggio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito richiama le istituzioni scolastiche alla compilazione della sezione “Capolavoro” dell'E-Portfolio, disponibile su Piattaforma Unica. La comunicazione si inserisce nel quadro già definito dalla nota prot. n. 1616 del 17 maggio 2024, con cui la Direzione generale aveva trasmesso le linee operative per l'utilizzo della sezione. Lo strumento è collegato al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328, che ha introdotto le *Linee guida per l'orientamento 2022*.

La scelta dei lavori da inserire

La sezione “Capolavoro” è destinata a raccogliere i prodotti realizzati da studentesse e studenti e ritenuti da loro stessi particolarmente rappresentativi delle competenze sviluppate durante l'anno scolastico. Il Ministero precisa che la selezione dei lavori spetta allo studente. Per ciascun anno scolastico possono essere caricati da uno a tre capolavori, eventualmente accompagnati da riflessioni

sul percorso svolto o sulle attività realizzate. La compilazione può avvenire con il supporto delle figure scolastiche di riferimento. La nota richiama in particolare il docente tutor per l'orientamento e, più in generale, i docenti del Consiglio di classe.

Il valore formativo dello strumento

Nella comunicazione ministeriale, il caricamento di almeno un capolavoro viene presentato come un'occasione per favorire la riflessione sul percorso di apprendimento e sulle competenze maturate. L'obiettivo indicato non è soltanto documentare un prodotto, ma accompagnare lo studente in un processo di maggiore consapevolezza rispetto alle attività svolte, anche in funzione delle scelte future. In questo quadro, il Ministero collega la sezione "Capolavoro" al tema dell'autovalutazione. Il riferimento normativo richiamato è il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, secondo cui la valutazione ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione a conoscenze, abilità e competenze acquisite.

La compilazione su Piattaforma Unica

Per l'anno scolastico in corso, il Ministero invita le scuole a promuovere e garantire la compilazione della sezione "Capolavoro" all'interno dell'E-Portfolio. La nota conferma che la scelta resta affidata allo studente, con il possibile accompagnamento del docente tutor e del Consiglio di classe. Il supporto della scuola riguarda quindi l'orientamento e la riflessione sul percorso, senza sostituire la decisione personale dell'allievo sui lavori da inserire.

- Nota

[E-Portfolio, il Ministero richiama la compilazione della sezione "Capolavoro" e l'autonomia degli studenti nella scelta. NOTA - Orizzonte Scuola Notizie](#)

546/26 Scuole primarie aperte dal 31 agosto, l'Emilia-Romagna avvia la sperimentazione

di redazione

La Regione Emilia-Romagna finanzia con 3 milioni di euro una sperimentazione rivolta alle scuole primarie, per offrire attività extrascolastiche nel periodo che precede l'avvio delle lezioni. Lo annuncia l'ente regionale in una nota, indicando come prima fase i territori delle aree Atuss, le Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile, con il coinvolgimento di 42 Comuni e Unioni di Comuni. Il servizio sarà attivo dal 31 agosto al 14 settembre, cioè fino alla vigilia dell'apertura ufficiale dell'anno scolastico, fissata in Emilia-Romagna per il 15 settembre. L'obiettivo dichiarato dalla Regione è intervenire in una fase dell'anno in cui molte famiglie hanno già ripreso l'attività lavorativa, mentre la scuola non è ancora iniziata e l'offerta di servizi può risultare discontinua.

Attività al mattino tra sport, laboratori e assistenza

La misura riguarda bambine e bambini della scuola primaria. Le attività si svolgeranno nella fascia mattutina e potranno includere proposte sportive, culturali, musicali, creative, ludiche ed educative, oltre a forme di assistenza organizzate dai Comuni. La Regione non definisce un modello unico. Saranno infatti gli enti locali coinvolti a costruire i progetti in base alla disponibilità degli edifici scolastici, alla presenza di altre offerte educative e alla collaborazione con associazioni, realtà sportive, culturali e reti territoriali. La sperimentazione punta quindi a verificare soluzioni diverse, adattate ai bisogni delle comunità.

Il ruolo dei Comuni e l'estensione prevista dal 2027

Nella prima fase l'intervento sarà limitato ai territori Atuss. La prospettiva indicata dalla Regione è però quella di rendere la misura strutturale dall'anno scolastico 2027-2028, con la possibilità di estenderla a tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna interessati ad aderire. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessora regionale alla Scuola, Isabella Conti, presentano l'iniziativa come

un intervento per ampliare le opportunità educative e sostenere la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Nella nota regionale parlano di una misura pensata per dare alle famiglie “*una risposta concreta*” e per costruire, attraverso la sperimentazione, un servizio da stabilizzare nei prossimi anni.

Un tassello dopo “Scuole aperte”

Il progetto si inserisce nel percorso già avviato con “Scuole aperte”, iniziativa rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie con attività extracurricolari pomeridiane. Con l’apertura anticipata delle primarie, la Regione sposta l’attenzione su una fascia d’età diversa e su un periodo specifico del calendario scolastico: le due settimane che precedono l’inizio delle lezioni. La novità riguarda anche l’uso degli spazi scolastici. Le scuole vengono considerate non solo come luoghi dell’attività didattica ordinaria, ma come presidi educativi utilizzabili dalla comunità in momenti dell’anno in cui la domanda delle famiglie resta alta. La verifica concreta arriverà dai progetti dei Comuni e dalla capacità di integrare l’offerta con le risorse locali già presenti.

[Scuole primarie aperte dal 31 agosto, l'Emilia Romagna avvia la sperimentazione - Orizzonte Scuola Notizie](#)

547/26 Novara: “A sette anni il bambino può tranquillamente fare il suo zaino da solo”, Intervista sul ruolo delle mamme e dei papà

di *Fabio Gervasio*

Si parla spesso della crisi dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia, ma qual è lo stato dell’alleanza educativa in famiglia? Quella tra madre e padre? Ne abbiamo parlato con Daniele Novala, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, il Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti.

Professore Novara, si parla sempre di crisi dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia, ma raramente si sente parlare della crisi della relazione educativa in famiglia, cioè quella tra madre e padre. Lei cosa ne pensa?

È un argomento a me caro e di cui ho parlato proprio nel mio ultimo libro “Il papa peluche non serve nulla”, ovvero sulla figura del padre, e il risultato è la sintesi di quello che ho scoperto sia nelle mie ricerche che nel lavoro con i genitori, che mi porta ad avere grandi quantità di dati perché faccio molte consulenze, ogni mese almeno 40 appuntamenti, e lo faccio da quasi 30 anni. È un’attività che faccio con piacere, ascolto molto volentieri tutti questi genitori, però va detto che l’elemento più fragile che emerge da questi incontri è proprio l’alleanza fra i genitori. Sembra che tra di loro non vadano d’accordo su nulla, e non sto parlando dei genitori separati, da cui più o meno ti aspetti una certa divergenza in ordine alla gestione dei figli, ma proprio i genitori che magari vivono assieme, che comunque si presentano bene anche come famiglia, ma che poi nelle questioni educative come può essere la semplice scelta della scuola o delle compagnie, delle amicizie e via dicendo, sono veramente in disaccordo: uno servizievole, l’altro no, uno che li lascia venire nel lettone, l’altro che non vorrebbe e così via. In particolar modo tengo a segnalare un fenomeno che non mi aspettavo fosse a questo livello, ovvero la profonda dissincronia della mamma nei confronti del padre, cioè alla domanda “Signora ma lei si fida del padre dei suoi figli per quanto attiene alla loro educazione?” La risposta all’ottanta per cento è “no”. È un aspetto che potrei anche capire perché il fantasma dei “padri padroni” di una volta aleggia ed è pesante, non si è del tutto perso. Allo stesso tempo mi trovo a chiedere alle mamme se stiano parlando del proprio padre o del padre dei loro figli, perché comunque le sovrapposizioni vanno alla velocità della luce. Non dimentichiamo che i “padri padroni” sono stati un capitolo lunghissimo, che ci pervade da millenni, basti pensare alla Bibbia quando tra Abramo e Isacco c’è addirittura il tentativo di sacrificare il figlio da parte del padre. Sono situazioni davvero spinose, dove il padre deve ottenere risultati con le buone o con le cattive, con la cinghia o con il

bastone, altro che carota, c'era più bastone che carota per i padri padroni. Per non parlare dei padri alcolisti, che sono stati tantissimi, e che rappresentano un pasticcio per la famiglia, non si sa mai come venirne a capo, ad esempio capita spesso che la figlia si metta a fare la "crocerossina" e non è corretto. Ecco che allora queste mamme, arrivate a loro volta a fare figli, che hanno tenuto nella pancia nove mesi e poi partorito, trovano difficoltà ad affidare le loro creature ai padri per i quali sospettano tendenze ancora in essere relativamente al passato. Un periodo tipico di queste dinamiche è l'adolescenza, dove il maternale non serve e bisognerebbe passare la palla al padre. Cosa se ne fa un quindicenne della mamma che gli gira attorno come un calabrone e continua a chiedere se ha studiato, se si è lavato, oppure cosa pensa di fare, che sono aspetti legati al controllo. Invece sarebbe naturale passare la palla al papà, perché i ragazzi e le ragazze hanno bisogno di libertà che i genitori devono gestire, questo è molto più semplice per una figura come quella del padre, che non li ha tenuti nella pancia ed ha meno aggancio emotivo con i figli, ecco perché serve il paterno in adolescenza. È importante avere estrema consapevolezza dell'importanza della coppia, per esempio gli insegnanti devono sempre chiedere ai genitori di venire assieme ai colloqui e non accontentarsi che venga solo ed esclusivamente la mamma. questo vale sia per quanto riguarda i nidi, le materne, le scuole primarie e tanto più per le secondarie di primo e secondo grado. Il padre va progressivamente riportato al suo ruolo educativo, gestione dei limiti, gestione del coraggio. Con questo allora poi si può costruire un vero gioco di squadra, altrimenti è un gioco di squadra fittizio, come quando le mamme dicono ai figli che quando torna il papà finalmente può giocare. Ma il ruolo del padre non è quello di fare il baby-sitting ludico dei figli, è una figura importante con una sua autorevolezza. Bisogna fare gioco di squadra educativo, è necessario sempre parlare a nome della coppia educativa. Invece penso che volentieri le comunicazioni siano di carattere puramente singolare: "Te l'ho detto", "lo devi fare per la mamma", "la mamma te lo dice sempre", però così è difficile che funzioni. Insomma, bisogna continuare a comunicare che in famiglia c'è una squadra, una squadra di genitori che educano e lo fanno assieme, altrimenti si passa dalla padella, quella del padre padrone, alla brace, che sono appunto queste situazioni di eccesso iperprotettivo, iperaccudente, che vediamo a destra e a sinistra, con bambini nel passeggino a cinque anni, tanto per dirne una.

Restiamo sul tema dell'iperaccudimento, perché spesso noi genitori tendiamo a proteggere eccessivamente i nostri figli, a volte considerandoli non pronti alle sfide che la vita ci pone. Perché invece è importante farli ricrescere in un ambiente dove possono sperimentare il mondo reale?

Qua torniamo anche ai temi che abbiamo trattato prima. I figli in epoca narcisistica sono diventati molto preziosi, e i genitori spesso si fanno del male in questo preziosismo, in questa ipertutela, diciamo così. Nel momento in cui noi a tavola versiamo l'acqua a un bambino di otto anni o addirittura ti chiama e lo vai a pulire in bagno, insomma ecco che lì si crea proprio un cortocircuito. Come diceva Maria Montessori, quando un bambino ha un'autonomia e non la esercita perché un adulto lo fa al posto suo, non è semplicemente un errore educativo, è proprio un danno. Tutto quello che un bambino sa fare da solo lo deve fare. Pensiamo ad esempio alla dominanza del "lettone" in prima elementare, ma già dal quarto anno di vita i bambini devono imparare l'autonomia del dormire da soli, così come non devono avere più il pannolino né di giorno né di notte, finito anche il passeggino, e devono giocare con i loro amici più che con i genitori. Il processo dell'autonomia è un processo legato alle fasi di crescita. Nei miei incontri alcuni genitori si giustificano dicendo che il proprio figlio è capace di vestirsi da solo, peccato che sia un po' lento e quindi ci pensano loro. Ma non ha senso, il bambino se sa vestirsi da solo, così come deve essere a cinque anni, lo fa e basta, purtroppo tanti genitori sono presi da questa idea che hanno paura di perdere da un lato il controllo, dall'altro c'è una vicinanza un po' morbosa, questa intimità legata alla bellezza di dormire tutti assieme. Sarà bello per il genitore, ma non lo è per il proprio figlio, a cinque anni lui ha bisogno di vivere la notte come elemento di crescita, di sfida, di autonomia, non esiste un piano "B". Togliamoci da queste visioni che ci portano a stare addosso ai figli come una calamita, non funziona assolutamente. Lo stesso vale per quello che succede a scuola, ad esempio il bambino ti torna a casa e tu vedi un piccolo segno, un graffietto, immediatamente ti butti sul gruppo whatsapp mamme per chiedere chi sia stato, invece bisogna

mantenere la calma e non essere iperapprensivi, lasciamoli giocare, magari è andato a sbattere contro il ramo di un albero, che ne sappiamo. Una vigilanza eccessiva, come se fossimo dei falchi sui figli, li soffoca. Invece non dobbiamo soffocare ma consentire lo sviluppo delle risorse.

Nei prossimi giorni lei sarà protagonista di uno spettacolo teatrale dove analizzerà dieci punti “per rovinare il proprio figlio”. Cosa l’ha spinto a trattare questo argomento, soprattutto nella forma teatrale, diversa da quella classica delle conferenze?

Devo dire che il mondo è veramente cambiato, io sono del ‘57 e chiaramente provengo da un mondo in cui il professore era ascoltato, ad esempio ricordo i grandi professori della pedagogia come Aldo Visalberghi, con cui avevo fatto anche dei convegni, Riccardo Massa, Francesco De Bartolomeis eccetera, grandi luminari che noi cercavamo di seguire, di leggere i loro libri. Adesso è un mondo completamente diverso, se provi a scrivere da professore non ti legge assolutamente nessuno. I libri della pediatria per genitori oggi sono sostanzialmente dimenticati, anche perché nel complesso un po’ illeggibili, diciamo così, perché molti di questi professori sembrano scrivere più per i loro colleghi che per i lettori. Oggi il tessuto culturale da un lato si è allargato ma si è anche impoverito, allora ho pensato che dopo aver fatto tante conferenze, le faccio ancora, e tanti incontri, la forma teatrale potesse essere un nuovo strumento, e poi ci sono portato, anche perché da bambino mi piaceva molto far ridere, anche se la cosa non era gradita agli insegnanti. Racconto un aneddoto curioso per far capire il perché di questa scelta. Io penso di essere effettivamente stonato, anche se gli esperti di didattica musicale dicono che gli stonati non esistono, però io esisto e penso che per me non c’è niente da fare, ma alle elementari avevamo un maestro, una figura maschile difficile da trovare oggi in questo ruolo, che aveva questo tema della musica e ci faceva cantare le canzoni della prima guerra mondiale, che è tutta una tragedia, non voglio offendere nessuno però per dire che un bambino alle elementari ne farebbe anche a meno di queste tragiche. Non riesco proprio ad essere intonato, cantavo ma gli altri si mettevano a ridere e il maestro si imbestialiva, si avvicinava e mi mandava nell’angolo dicendo che lo facevo apposta a far ridere gli altri. In realtà è vero che a me piaceva far ridere, ma ero stonato sul serio, invece ero bravo a fare le battute e altre cose simili, i cosiddetti tempi teatrali, e quindi ho ritenuto la forma teatrale uno strumento per riuscire a raggiungere un numero più ampio di genitori. In tutte le mie serate cerco sempre di agganciare il pubblico raccontando delle storie simpatiche, che poi sono le storie che mi vengono raccontate dai genitori stessi e che rifluiscono nei miei libri, perché sono per una saggistica narrativa e un po’ l’ho imparato anche da quello che ritengo il mio maestro, Danilo Dolci. Io ho la fortuna di ascoltare i genitori e poi porto le loro storie in teatro, ovviamente in maniera anonima, sperando che altri genitori si immedesimino. Per fare ciò utilizzo anche il registro umoristico, comico, in fondo mal comune mezzo gaudio, ma più che altro la risata ti muove perché comunque vedi le cose non con la pesantezza dell’accademismo, ma con la leggerezza di un pedagogo che cerca di comunicare in maniera da rendere il compito educativo qualcosa anche di divertente, di simpatico, ad esempio quando facciola critica allo “spiegone”. Nello spettacolo c’è un bel pezzo sullo zaino, perché tutti i genitori sono stati lì a fare lo zaino ai figli, in questo caso come fai a non immedesimarti, però se un autore, un pedagogo, te lo fa vedere in uno spettacolo teatrale capisci che a sette anni sei fuori tempo massimo e il bambino tranquillamente si può fare il suo zaino senza grandi problemi. Poi c’è anche un grande elogio dei nuovi genitori che, per esempio, hanno fatto imparare i bambini a togliersi le scarpe prima di entrare a casa, io sono di una generazione che non aveva l’idea di togliersi le scarpe, ma entravamo in casa con un aggeggio particolarmente drammatico, le pattine, sul pavimento con la cera, quindi catastrofi, eravamo sopravvissuti alla strada ma non alle pattine. Ecco, in questo modo io penso di cercare di raggiungere chi mi ascolta, ovviamente continuo a scrivere i libri e con un ottimo riscontro, ad esempio il mio metodo “litigare bene” ha avuto molto successo anche in Cina, che è un metodo originale far litigare in maniera adeguata i bambini e le bambine tra di loro. Quindi scrittura e teatro, che è un qualcosa di meraviglioso, ma mi piacerebbe portare qualcosa anche in televisione, qualcosa per i genitori, una specie di “non è mai troppo tardi” per l’educazione dei genitori.

Un'ultima domanda, nella nostra società cresce sempre più la consapevolezza dei rischi che si corrono nell'utilizzo delle social media in età evolutiva, ne è un esempio la recente sentenza di una cortea della California che condanna Google e Meta non solo per l'effetto di dipendenza provocato dai loro strumenti su una ragazza, ma anche per averli progettati a fare ciò. Secondo lei siamo sulla strada giusta e come potremmo migliorare questa attenzione per il bene dei nostri figli?

Sì, siamo sulla strada giusta come livello di consapevolezza e sensibilizzazione, anche se in Italia siamo rimasti fermi a due anni fa quando il Ministero bloccò gli smartphone a scuola, mentre fuori dalla scuola non dico che la situazione sia come prima, perché alla comunione si regala ancora lo smartphone, però non c'è nessun tipo regolamentazione al riguardo. L'Italia è uno dei paesi più gravemente investiti dall'invasione dei social e specialmente degli smartphone, sarebbe il caso che la politica si desse una mossa e si decidesse, magari anche tutti assieme, di tutelare i figli e le figlie come è stato fatto con l'alcol o con il tabacco, ma vale anche per la guida delle auto, perché le si può guidare solo a partire dai 18 anni. Ritengo che sia normale che una società cerchi di tutelare le fasce più deboli, come sulla strada dove i pedoni vengono tutelati con le strisce pedonali, con i semafori e quant'altro. Parlare di proibizionismo appare veramente fuori luogo, ritengo sia un termine usato in maniera ideologica, inoltre non dobbiamo sottovalutare la forza che hanno queste piattaforme, hanno una potenza di fuoco economico che possono tranquillamente influenzare un parlamento o un governo, per cui ci deve essere una mobilitazione come quella fatta un anno e mezzo fa con Alberto Pellai con una raccolta di firme e siamo arrivati a 115 mila a chiedere lo stop agli smartphone fino a 14 anni e lo stop ai social fino a 16. Al momento ci hanno ascoltato in Australia, in Grecia, in Spagna e fra un po' anche in Francia, qui però si fa fatica, l'Italia sembra essere un paese troppo dominato da istanze politiche per cui qualcuno non vuole "danneggiare" le piattaforme che si occupano di queste cose, che invece stanno danneggiando noi. Per cui sacrificano bambini e ragazzi per fare un piacere politico a qualcuno che è interessato solo ed esclusivamente al business e ai soldi. Da questa situazione bisogna uscire perché nessuno intende criminalizzare la tecnologia, ci mancherebbe altro, però c'è età ed età. Ogni fase, ogni momento della crescita ha i suoi momenti e le sue esigenze. È un qualcosa che non riguarda solo l'oggi, anche in passato si sbagliava, ad esempio quando ero piccolo mi davano il gocchetto di vino, oggi se un genitore dà un gocchetto di vino a un bambino finisce che gli tolgono i figli, giustamente dico. Oggi sappiamo che l'alcol dato ai bambini blocca la crescita in altezza, quindi un grave danno, e quindi noi non siamo diventati alti come i ragazzi di oggi. La politica deve prendere decisioni a favore del benessere, non a favore del business, allora mi auguro che ci sia finalmente un'intenzionalità dove anche l'Italia, da questo punto di vista, si muova nella direzione giusta, c'è una regolamentazione, che supporti i genitori, che stiamo sollecitando. Va bene l'iniziativa dei patti territoriali per una gestione consapevole degli ambienti digitali, però non basta, perché il business è fortissimo e violentissimo, e usa strumenti retorici appellandosi all'uso stigmatizzando l'abuso, ma fra uso e abuso qual è la differenza oggi? Qual è il confine? Se un ragazzo a 16 anni sta tre ore sui social è uso o abuso? In realtà il problema è che quando un videogioco ti aggancia a livello neurocerebrale, poi mica ti molla, sono sviluppati apposta, dietro un videogioco ci sono fior fiore di specialisti, di neuroscienziati, specialmente di psicologi, che sanno cosa fare per tenerti lì. Quindi da un lato l'appello ai genitori a resistete, dall'altro l'appello alla politica, al governo, a fare presto, non c'è più tempo, c'è una generazione in pericolo che non dobbiamo consegnare all'isolamento digitale, ragazzi chiusi in cameretta che al mattino si svegliano e si buttano subito a cercare uno smartphone o un tablet, è pericolosissimo, è come l'alcolista che al mattino in crisi di astinenza va a cercare l'alcol. Per concludere direi che la sensibilità sta crescendo moltissimo, anche grazie alle nostre iniziative, ma è ora che tutto questo diventi una materia condivisa a livello di raccomandazione.

[Novara: "A sette anni il bambino può tranquillamente fare il suo zaino da solo", INTERVISTA sul ruolo delle mamme e dei papà - Orizzonte Scuola Notizie](#)

548/26 Prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, il MIM: “È nelle Indicazioni nazionali, non serve il consenso scritto dei genitori”

di redazione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito interviene sul tema dell’educazione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse a scuola e contesta alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore.

In un comunicato, il MIM precisa che le Indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo prevedono, “per la prima volta”, anche l’educazione sui rischi legati alle infezioni sessualmente trasmesse e la conoscenza delle funzioni riproduttive. Il punto riguarda il rapporto tra attività didattiche, prevenzione sanitaria e consenso delle famiglie. Secondo il Ministero, non corrisponde al vero che la normativa attuale subordini al consenso scritto dei genitori l’educazione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

La precisazione del Ministero

L’idea che serva l’autorizzazione scritta delle famiglie per trattare a scuola questi contenuti viene definita dal Ministero “*destituita di ogni fondamento*”. Il Ministero richiama infatti le Indicazioni nazionali del primo ciclo, dove rientrano sia la conoscenza delle funzioni riproduttive sia l’informazione sui rischi delle malattie sessualmente trasmesse. La distinzione, nella posizione ministeriale, è tra l’educazione alla prevenzione sanitaria, che rientra nei contenuti previsti, e altre attività eventualmente proposte alle scuole su temi diversi. Per il MIM, dunque, la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse resta dentro il perimetro dell’insegnamento previsto dalle Indicazioni nazionali. La nota arriva in un momento in cui il rapporto tra scuola, salute e informazione degli studenti è tornato al centro del confronto pubblico. I dati sulle infezioni tra i giovani hanno riaperto la discussione sul ruolo dell’istruzione nella prevenzione e sulla necessità di fornire agli alunni strumenti di conoscenza adeguati all’età.

[Prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, il MIM: “È nelle Indicazioni nazionali, non serve il consenso scritto dei genitori” - Orizzonte Scuola Notizie](#)

549/26 Bimbo si frattura polso durante la ricreazione, i genitori chiedono oltre 10mila euro alla scuola, ma i giudici dicono no. Famiglia costretta a pagare le spese legali

di *Andrea Carlino*

Il caso

Nel febbraio 2015, durante la ricreazione nel cortile di una scuola di Palma Campania, un bambino che frequentava la quinta elementare cadeva a terra dopo uno scontro con un compagno di classe, battendo la mano sinistra. Le conseguenze erano serie: una frattura scomposta alla metafisi distale del radio sinistro (la parte finale dell’osso dell’avambraccio, vicina al polso) richiedeva prima un intervento di riduzione provvisoria al Presidio Ospedaliero di Nola, poi un ricovero a Napoli e, infine, un’operazione chirurgica con filo di Kirschner (un sottile ago metallico usato per tenere in sede i frammenti ossei). A quell’operazione seguivano settimane di fisioterapia e controlli specialistici. I genitori del minore decidevano di portare la vicenda davanti al Tribunale di Napoli con un atto di citazione notificato il 23 ottobre 2017, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio — sia quelli patrimoniali (le spese mediche documentate per 242,91 euro) sia quelli non patrimoniali (sofferenza morale e menomazione fisica). La consulenza tecnica d’ufficio (perizia medica disposta dal giudice) accertava postumi permanenti del 4% e sessanta giorni complessivi di invalidità temporanea. La somma chiesta ammontava a 17.087,90 euro. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9162/2021, rigettava la domanda. La famiglia non si arrendeva e proponeva appello, chiedendo una condanna di 12.981,00 euro sulla base degli stessi accertamenti medici già svolti.

Le motivazioni del giudice

La IX Sezione Civile della Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3741/2026 pubblicata il 15 maggio, ha confermato la decisione del Tribunale e ha rigettato l’appello (il secondo grado di

giudizio, in cui si chiede a un giudice superiore di rivedere una sentenza già emessa). Il collegio ha ritenuto corretta la ricostruzione giuridica del primo giudice. Il nodo centrale riguardava l'articolo 2048, comma 2, del Codice Civile, che disciplina la **responsabilità scolastica** per i danni causati dal fatto illecito di un alunno ai danni di un compagno, mentre entrambi si trovano sotto la vigilanza dell'istituto. La norma non scatta automaticamente: chi chiede il risarcimento deve prima dimostrare che il danno sia stato causato da una condotta illecita di un altro studente. Solo dopo, spetta alla scuola provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento. La Corte richiamava sul punto la Cassazione, secondo cui *“incombe sullo studente l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l'illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l'onere di provare il fatto impeditivo”* (Cass. n. 6844/2016, richiamata in Cass. n. 9983/2019 e Cass. n. 33392/2025). L'unico testimone sentito in aula — l'insegnante presente nel cortile al momento dell'incidente — aveva riferito che gli alunni stavano giocando a pallone con il suo consenso, e che il bambino era caduto a seguito di uno scontro con un compagno. Dalla sua deposizione non emergeva nulla che lasciasse intendere una spinta intenzionale, né un comportamento del compagno “caratterizzato da modalità anomale, imprudenti o eccedenti rispetto a quelle normalmente proprie del gioco”, come scrive la Corte nella sentenza n. 3741/2026. Lo scontro, secondo i giudici, rientrava nella fisiologia (cioè nella normale dinamica) di una partita di calcio tra bambini. I genitori sostenevano che la **responsabilità della scuola** risiedesse nell'aver autorizzato il gioco con il pallone durante la ricreazione, senza predisporre misure preventive adeguate. La Corte ha respinto anche questo argomento: il cortile era sorvegliato dall'insegnante, non erano state segnalate pavimentazioni disconnesse né altri pericoli specifici, e il gioco del calcio non costituisce un'attività intrinsecamente rischiosa per bambini di quella età in un contesto controllato. Dal punto di vista pratico, la sentenza produce un effetto oneroso per la famiglia: oltre al mancato risarcimento, i genitori vengono condannati a pagare le spese legali del grado di appello, liquidate in 2.906,00 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%. La Corte dispone anche la sussistenza dei presupposti per il cosiddetto raddoppio del contributo unificato (la tassa che si paga per avviare un giudizio), previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 per i casi in cui l'impugnazione venga dichiarata infondata.

[Bimbo si frattura polso durante la ricreazione, i genitori chiedono oltre 10mila euro alla scuola, ma i giudici dicono no. Famiglia costretta a pagare le spese legali - Orizzonte Scuola Notizie](#)

550/26 Iniziali dello studente nella circolare per l'attivazione dell'istruzione domiciliare. La scuola, “Tutti ne erano a conoscenza”. Risponde il Garante: “è identificabile, sanzione di 4mila euro”

di redazione

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato con 4 mila euro un Istituto comprensivo per la pubblicazione online di una circolare che, secondo l'Autorità, rendeva identificabile un alunno coinvolto in un percorso di istruzione domiciliare e ne lasciava emergere informazioni relative alla salute. Il provvedimento è stato adottato il 29 aprile 2026 ed è stato pubblicato nel registro delle decisioni dell'Autorità.

La circolare pubblicata sul sito della scuola

Il procedimento nasce dal reclamo presentato dalla madre dello studente. Al centro della vicenda c'è una circolare inserita nell'area “Novità/Le circolari” del sito istituzionale della scuola, relativa a un avviso di selezione per docenti destinati all'istruzione domiciliare. Nel documento comparivano le iniziali del nome e del cognome dell'alunno, il riferimento alla presenza di documentazione medica agli atti e l'indicazione che la selezione fosse rivolta prioritariamente agli insegnanti della classe frequentata dal minore. Secondo il Garante, l'insieme di questi elementi consentiva di identificare indirettamente lo studente e di dedurre informazioni sul suo stato di salute. L'Autorità richiama il principio già espresso in precedenti provvedimenti: l'uso delle sole iniziali non basta a rendere

anonimo un soggetto quando restano disponibili ulteriori dati di contesto che permettono l'identificazione.

Le difese dell'istituto

Nel corso dell'istruttoria la scuola ha sostenuto che la pubblicazione rispondeva a esigenze organizzative legate all'attivazione dell'istruzione domiciliare, richiamando le linee guida ministeriali che prevedono, in via prioritaria, il coinvolgimento dei docenti della classe dell'alunno. L'istituto ha inoltre affermato di avere agito nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, evitando di pubblicare il nome completo dello studente. La dirigenza scolastica ha parlato di un'errata interpretazione della normativa privacy e di un "mero errore materiale", maturato in un contesto organizzativo definito problematico, caratterizzato da frequenti avvicendamenti amministrativi e dirigenziali. Nelle memorie difensive è stato anche evidenziato che i compagni di classe e i docenti erano già a conoscenza dell'assenza prolungata dell'alunno.

La posizione del Garante

Il Garante ha però ritenuto che la diffusione online della circolare integrasse un trattamento illecito di dati personali, compresi dati relativi alla salute, in violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati e del Codice privacy italiano. Nel provvedimento l'Autorità ricorda che i dati sanitari "non possono essere diffusi" e sottolinea la particolare tutela riconosciuta ai minori, considerati soggetti vulnerabili dal GDPR. Secondo il Garante, la pubblicazione sul sito web istituzionale non trovava una base normativa sufficiente a giustificare la diffusione di quelle informazioni. L'Autorità ha inoltre osservato che la combinazione tra iniziali, riferimento alla documentazione medica e indicazione della classe di appartenenza consentiva di collegare il percorso di istruzione domiciliare a uno specifico studente.

La sanzione e le misure annunciate

Nel quantificare la sanzione, il Garante ha tenuto conto di alcuni elementi attenuanti: la rimozione della circolare dopo la contestazione, l'assenza di precedenti violazioni da parte dell'istituto e la collaborazione fornita durante l'istruttoria. La scuola ha comunicato l'intenzione di rafforzare le procedure interne sulla protezione dei dati, prevedendo formazione per il personale, l'individuazione di un referente privacy interno e la creazione di un gruppo di lavoro dedicato alla verifica della conformità delle procedure amministrative, in coordinamento con il responsabile della protezione dei dati (DPO). Il provvedimento dispone anche la pubblicazione dell'ordinanza sul sito del Garante, misura che l'Autorità ha motivato con la natura della violazione e con il coinvolgimento di dati sanitari riferiti a un minore.

[Iniziali dello studente nella circolare per l'attivazione dell'istruzione domiciliare. La scuola, "Tutti ne erano a conoscenza". Risponde il Garante: "è identificabile, sanzione di 4mila euro" - Orizzonte Scuola Notizie](#)

551/26 Messaggio whatsapp al Dirigente per comunicare l'assenza, è valido? Ecco cosa hanno detto i giudici

di *Avv. Marco Barone*

Con ricorso un lavoratore impugnava una sanzione disciplinare irrogata dalla società sua datrice di lavoro. Il contenzioso in oggetto riguarda la validità delle comunicazioni inviate via WhatsApp al proprio datore di lavoro.

La vicenda

Il lavoratore comunicava via WhatsApp alla referente amministrativa la possibile esigenza di prolungare l'assenza per il protrarsi degli accertamenti sanitari. La stessa inviava messaggi vocali e documentazione sanitaria al recapito del datore di lavoro preannunciando il prolungamento dell'assenza. Dagli atti emergerebbe che il prolungamento sarebbe stato quindi espressamente

autorizzato con messaggio WhatsApp. Nonostante ciò, la società contestava disciplinarmente l'assenza come ingiustificata, invitando la lavoratrice a produrre giustificazioni. La lavoratrice riscontrava tempestivamente via PEC, segnalando che l'assenza era stata, per quanto sopra, autorizzata, ma la società irrogava la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 2 giorni, ritenendo inadempiti gli oneri di preavviso e le "prassi aziendali" sulle modalità di comunicazione delle assenze. Pur essendo un contenzioso afferente all'ambito del rapporto di lavoro privato è certamente interessante anche nel pubblico quanto affermato dal giudice stante la prassi di comunicare sempre di più attraverso applicazioni di messaggistica come WhatsApp.

Sull'onere della prova

Il datore di lavoro, su cui grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto, qui pacifico, nella sua oggettività, mentre grava **sul lavoratore** l'onere di provare elementi che possano giustificarlo (Cass. Sez. 6, 22/06/2018, n. 16597, Rv. 649500 – 01).

Se non ci sono direttive tassative è valida la comunicazione dell'assenza via WhatsApp

Per il giudice del lavoro "Il mancato utilizzo di più formali procedure di interlocuzione, in assenza di precise deduzioni su effettivi o almeno potenziali (ma potenzialmente "concreti") disguidi che questo può aver causato e in mancanza di tassative direttive sulle modalità di comunicazione da seguire, appare questione recessiva rispetto alla sostanza di una esigenza personale di salute comunicata tempestivamente e sul cui rilievo non erano state sollevate obiezioni ma, anzi, era stata data espresso riscontro". Per il giudice la sollecitazione ad usare la e-mail e a verificare la relativa visione non solo non è intimata in termini perentori ma, comunque, è espressamente finalizzata solo ad assicurare con certezza che i responsabili siano in grado di provvedere alle sostituzioni. E le interlocuzioni evidenziano che questo scopo è stato precisamente perseguito e raggiunto nel caso di specie. In questo contesto, continua il giudice, bisogna quantomeno concludere che lo stesso atteggiamento del referente e i contenuti delle sue risposte ai messaggi della lavoratrice costituirono elementi positivi idonei ad ingenerare nella lavoratrice l'incolpevole convinzione della liceità della condotta tenuta (cfr Cass. Sez. L., 24/03/2025, n. 7826, Rv. 674345 – 01). Cit. Tribunale di Udine, sentenza 13 aprile 2026, n. 167. Quindi se l'assenza viene comunicata via Whatsapp e si riceve riscontro e alla comunicazione inviata in detta modalità poi non segue la comunicazione via mail, salvo che non sia tassativamente prevista esclusivamente la comunicazione per altri canali, non si può contestare al lavoratore l'assenza come ingiustificata stante il principio dell'affidamento.

[**Messaggio whatsapp al Dirigente per comunicare l'assenza, è valido? Ecco cosa hanno detto i giudici - Orizzonte Scuola Notizie**](#)

552/26 Si fa male in palestra a 12 anni, chiede i danni alla scuola. Il Tribunale dà torto allo studente: se cade da solo durante gli esercizi l'istituto non è responsabile

di *Andrea Carlino*

Uno studente cadeva durante gli esercizi di pallacanestro. Il giudice ha stabilito che l'evento rientra nel rischio normale dell'attività sportiva e che né l'istituto né l'insegnante hanno violato il dovere di vigilanza. Ecco cosa è stato deciso.

Il caso

Un giovane studente, dodicenne all'epoca dei fatti, si infortunava nel 2007 nella palestra del suo istituto scolastico durante l'**ora di educazione fisica**. La dinamica dell'incidente era semplice: nel corso degli esercizi preparatori a una partita di pallacanestro — palleggi, cambi di direzione, tiri al cestello — il ragazzo perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, riportando un "*trauma contusivo distorsivo mano e polso sinistro con frattura sottoperiosteale di radio al 1/4 distale*", come

documentato dal referto dall'ospedale di Nola, dove veniva trasportato. Anni dopo, il giovane — nel frattempo diventato maggiorenne — decideva di portare la questione in tribunale. La domanda risarcitoria veniva rivolta all'istituto scolastico, al Ministero dell'Istruzione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nessuna risposta arrivava per via stragiudiziale (cioè senza passare per un giudice), nonostante la lettera di messa in mora e l'invito alla negoziazione assistita. La causa, inizialmente radicata al Tribunale di Nola, veniva trasferita per competenza al **Tribunale di Napoli** in applicazione del cosiddetto foro erariale (il tribunale competente quando una delle parti è un'amministrazione pubblica). Le amministrazioni convenute chiamavano in causa anche due compagnie assicuratrici, con le quali l'istituto aveva stipulato una polizza di responsabilità civile, chiedendo di essere tenute indenni in caso di condanna.

Le motivazioni del giudice

Il Giudice, della VI Sezione Civile del Tribunale di Napoli, ha rigettato la domanda con sentenza n. 8093/2026 del 15 maggio scorso. Il ragionamento poggia su due pilastri distinti: la responsabilità extracontrattuale (quella che nasce da un danno causato a qualcuno senza che esistesse un contratto tra le parti) e quella contrattuale (quella che invece nasce dall'inadempimento di un obbligo assunto con un accordo, come l'iscrizione scolastica). Sul versante extracontrattuale, il giudice richiamava gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile, che disciplinano la responsabilità dei precettori (insegnanti o educatori) per i danni causati dagli allievi. La norma presuppone che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un compagno — un atto violento, scorretto o intenzionalmente lesivo. Nel caso in esame, nessun altro studente era coinvolto nell'accaduto: il ragazzo cadeva da solo, nel pieno svolgimento di esercizi ordinari richiesti dall'insegnante. La Corte di Cassazione, richiamata nella sentenza, ha chiarito che *"l'evento occorso all'attore rientra nella normale alea sportiva tipica del gioco che viene comunemente praticato in tutte le scuole"* (Cass. Civ. 15321/2003). Il rischio fisiologico dell'attività sportiva scolastica esclude la responsabilità quando nessuna condotta anomala è stata accertata. Sul fronte contrattuale, il giudice ha richiamato l'articolo 1218 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per inadempimento. L'iscrizione a scuola crea un vincolo negoziale tra istituto e studente, compreso l'obbligo di vigilare sulla sua incolumità. La Suprema Corte ha precisato che il danneggiato deve comunque dimostrare il nesso causale (il legame diretto tra la condotta inadempiente e il danno), e tale prova nel caso di specie non è stata fornita né tantomeno dedotta. L'insegnante di educazione fisica era presente in palestra, le attività si svolgevano nella piena normalità e nessun segnale di pericolo precedeva la caduta. L'evento, per la sua repentinità e imprevedibilità, rientrava nella categoria giuridica del caso fortuito (un evento imprevedibile ed inevitabile, che interrompe il nesso causale tra la condotta e il danno), come riconosciuto dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9346/2002. La **responsabilità scolastica** viene dunque esclusa sotto ogni profilo. Le spese processuali, considerata la complessità del dibattito giurisprudenziale sull'onere della prova in materia di **infortuni scolastici** e la serietà delle lesioni riportate dallo studente, vengono integralmente compensate tra tutte le parti.

[Si fa male in palestra a 12 anni, chiede i danni alla scuola. Il Tribunale dà torto allo studente: se cade da solo durante gli esercizi l'istituto non è responsabile - Orizzonte Scuola Notizie](#)

553/26 I genitori scrivono al preside contro la maestra per spostarla di classe e lei non può leggere quelle email: il TAR dice che è illegittimo

di *Andrea Carlino*

Immaginate di scoprire che qualcuno ha scritto cose sul vostro conto al vostro datore di lavoro e che quelle lettere hanno cambiato la vostra vita professionale, ma nessuno vi fa leggere quelle mail. È esattamente quello che è successo a una docente di scuola primaria in Veneto. Nell'anno scolastico

2024-2025, l'insegnante si era ritrovata spostata parzialmente in un'altra classe rispetto all'anno precedente, con l'orario nella sua classe originaria dimezzato. Dietro a quella decisione, come lei stessa aveva capito, c'erano delle segnalazioni inviate al dirigente scolastico dalla rappresentante di classe, cioè un genitore eletta dagli altri genitori come portavoce. Nell'ottobre 2025, la docente aveva presentato una richiesta formale di **accesso agli atti** (il diritto, previsto dalla legge, di leggere i documenti della pubblica amministrazione che riguardano il proprio caso) per ottenere quelle email e tutta la documentazione collegata al suo trasferimento. La motivazione era semplice: voleva sapere cosa era stato scritto sul suo conto, tutelare la propria reputazione e, se necessario, difendersi nelle sedi opportune. La scuola aveva risposto con un rifiuto, sostenendo che non ci fosse nessun procedimento disciplinare aperto contro di lei e che l'assegnazione dei docenti alle classi fosse una decisione interna del dirigente, non accessibile dall'esterno. La docente aveva allora portato la questione davanti al **TAR Veneto**, il tribunale amministrativo competente per il territorio, che giudica quando un cittadino ritiene che la pubblica amministrazione abbia agito in modo illegittimo.

Le motivazioni del giudice

Il TAR del Veneto, con sentenza n. 00681/2026 del 31 marzo scorso, ha dato ragione alla docente su tutta la linea. Il ragionamento del giudice parte da una domanda concreta: la docente aveva un motivo valido per chiedere quei documenti? La risposta è sì, e il motivo è evidente. Le e-mail della rappresentante di classe erano state usate dal dirigente per giustificare uno spostamento che aveva cambiato le condizioni lavorative dell'insegnante. Chi subisce una decisione del genere ha il diritto di sapere su quali basi è stata presa, e questo interesse è "diretto, concreto e attuale" come richiede l'art. 22 della Legge 241/1990, la norma italiana che regola il **diritto di accesso agli atti pubblici**.

La scuola aveva obiettato che si trattava di comunicazioni informali, non di atti amministrativi ufficiali, e quindi non soggette ad accesso. Il tribunale ha smontato anche questo argomento: la legge non distingue tra documenti formali e informali, qualsiasi carta detenuta dalla pubblica amministrazione e riguardante un dipendente può essere richiesta da quest'ultimo. Nemmeno la genericità delle segnalazioni cambia le cose: la docente aveva il diritto di leggere anche accuse vaghe, proprio perché accuse vaghe possono essere le più dannose per la reputazione di chi le subisce senza potersi difendere. Sulla richiesta di oscurare i nomi dei mittenti delle e-mail, il TAR ha citato una sentenza del Consiglio di Stato, il massimo tribunale amministrativo italiano: "*Il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione che diventa un elemento nella disponibilità dell'amministrazione. Non esiste alcun diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che coinvolge altri soggetti*" (Cons. Stato, Sentenza n. 1199 del 2026). La scuola, in definitiva, dovrà consegnare tutti i documenti richiesti e pagare mille euro di spese legali alla docente.

[I genitori scrivono al preside contro la maestra per spostarla di classe e lei non può leggere quelle email: il TAR dice che è illegittimo - Orizzonte Scuola Notizie](#)

554/26 Bimbo di 2 anni cade dallo scivolo all'asilo comunale: dopo 22 anni arriva la sentenza. L'assicurazione non doveva pagare. Cosa hanno detto i giudici

di *Andrea Carlino*

Ci sono voluti più di vent'anni, ma alla fine la Corte d'Appello di Messina ha chiarito un punto importante: non tutte le polizze assicurative funzionano allo stesso modo. La storia inizia nel 2005, quando un bambino di due anni cade da uno scivolo nell'asilo nido del suo paese e si frattura un braccio. Oggi, quel bambino è diventato maggiorenne, e la sentenza che chiude la vicenda ha dato ragione alla compagnia di assicurazione, non al Comune. Vediamo passo per passo che cosa è successo.

Il caso

L'**incidente** è avvenuto il primo luglio del 2005. Il bambino frequentava l'asilo nido comunale. Mentre scendeva da uno scivolo, è caduto ed è finito al Pronto Soccorso con una frattura al braccio destro. I medici gli hanno messo un gesso e gli hanno dato sessanta giorni di prognosi, cioè il tempo previsto per la guarigione. **La famiglia** ha deciso di fare causa al Comune. Secondo i genitori, il personale della struttura non aveva fatto abbastanza per evitare la caduta. Per questo chiedevano un risarcimento danni. **Il Comune**, però, non voleva pagare di tasca propria. Aveva stipulato un'assicurazione con una società privata. Così ha chiamato in causa la compagnia, chiedendo di essere "manlevato": un termine tecnico che significa, in parole semplici, "paga tu al posto mio". **Il Tribunale** di Barcellona Pozzo di Gotto, con una sentenza del 2 novembre 2023, aveva dato ragione al Comune. Per il giudice di primo grado, l'assicurazione doveva coprire l'intero risarcimento. **Contro questa decisione** ha fatto ricorso la compagnia assicurativa. Anche il Comune ha provato a impugnare la sentenza a sua volta, con quello che si chiama "appello incidentale", cioè un ricorso presentato dalla parte che aveva già vinto ma che vuole cambiare qualche punto a proprio favore.

Le motivazioni del giudice

La Corte d'Appello di Messina (sentenza n. 394 depositata lo scorso 11 maggio) ha cominciato col dire che l'appello del Comune non si può nemmeno prendere in considerazione. Perché? Due ragioni. La prima: è stato presentato fuori tempo, oltre i venti giorni prima dell'udienza. La seconda: si limitava a ripetere le stesse cose già dette in primo grado, senza criticare davvero la sentenza del Tribunale. **Passando al merito**, la Corte ha spiegato la differenza fondamentale tra due tipi di assicurazione. Da un lato c'è la **polizza infortuni**: quella in cui la compagnia paga direttamente al danneggiato una somma fissa, a prescindere dalla colpa. Dall'altro lato c'è la **polizza per responsabilità civile verso terzi**: quella che copre il risarcimento quando chi ha causato il danno è legalmente obbligato a pagare. Nel caso specifico, il Comune aveva stipulato una polizza infortuni, non una polizza di responsabilità civile. Questo significa che l'assicurazione doveva versare un indennizzo direttamente al bambino, ma non doveva mettersi al posto del Comune di fronte alla richiesta di risarcimento della famiglia. **Un altro principio** usato dai giudici si chiama "**compensatio lucri cum damno**", una locuzione latina che vuol dire "compensazione del guadagno con il danno". In pratica: se il bambino ha già ricevuto un indennizzo dall'assicurazione, quella somma va sottratta da quello che deve pagare il Comune. Altrimenti il danneggiato riceverebbe due volte la stessa cifra. **La decisione finale** della Corte ha annullato la condanna dell'assicurazione. La compagnia non deve pagare al posto del Comune. Anzi, è il Comune a dover rimborsare le spese legali all'assicurazione: circa 2.500 euro per il primo grado e quasi 3.300 euro per il secondo grado. Le spese con la famiglia del ragazzo, invece, sono state compensate, cioè nessuna delle due parti deve soldi all'altra.

[Bimbo di 2 anni cade dallo scivolo all'asilo comunale: dopo 22 anni arriva la sentenza. L'assicurazione non doveva pagare. Cosa hanno detto i giudici - Orizzonte Scuola Notizie](#)

555/26 Esame di Stato, insufficienze e PDP: il TAR spiega perché il ricorso di una famiglia contro la bocciatura di uno studente non regge

di *Andrea Carlino*

Il TAR Lazio, con la sentenza n.9246/2026, depositata lo scorso 18 maggio, ha chiuso un caso che racconta bene quanto continuo i documenti scolastici e la valutazione finale degli studenti. Un ragazzo non ammesso all'esame di Stato ha contestato la decisione, ma il giudice ha ritenuto corretto il lavoro del consiglio di classe.

Il caso

La vicenda nasce in un istituto tecnico industriale di Cassino, dove il consiglio di classe ha deciso di non ammettere uno studente all'esame di Stato nell'anno scolastico 2023/2024. Il ricorso ha puntato

il dito contro la scuola e contro il Ministero, sostenendo che il **PDP** non fosse stato predisposto in modo adeguato e che i recuperi non avessero tenuto conto delle sue difficoltà specifiche. La contestazione non riguardava solo i voti. Al centro c'era anche un altro aspetto, più vicino alla vita quotidiana di tante famiglie: il timore che la scuola avesse rassicurato i genitori senza poi intervenire in modo sufficiente sulle criticità emerse durante l'anno. Il ricorso, in sostanza, chiedeva al giudice di rivedere una decisione che aveva conseguenze molto concrete sul percorso scolastico dello studente.

Le motivazioni del giudice

Il **TAR Lazio**, nel dispositivo, ha ricostruito la vicenda partendo dai documenti della scuola e ha concluso che il **PDP** era stato predisposto già all'inizio dell'anno scolastico, con misure dispensative e strumenti compensativi, cioè soluzioni pensate per aiutare lo studente a seguire il percorso formativo senza snaturarlo. Il giudice ha anche rilevato che l'istituto aveva attivato attività di recupero nel corso dell'anno e che il consiglio di classe aveva richiamato questi interventi nel verbale finale. Il punto decisivo è arrivato sulla valutazione complessiva. Il collegio ha ritenuto che la scuola non avesse preso la decisione in modo automatico, ma avesse considerato l'intero andamento dell'alunno, compresi il mancato recupero delle carenze iniziali e le insufficienze rimaste in più materie, alcune legate all'indirizzo di studio seguito. La sentenza ha respinto, dunque, il ricorso, ha confermato la non ammissione all'esame di Stato e ha disposto la compensazione delle spese di lite.

[Esame di Stato, insufficienze e PDP: il TAR spiega perché il ricorso di una famiglia contro la bocciatura di uno studente non regge - Orizzonte Scuola Notizie](#)

556/26 Disagio giovanile, Valditara: “Gli studenti avranno sedute gratuite dallo psicologo e abbiamo introdotto il docente tutor”

di *Giuseppina Bonadies*

Oggi a Pistoia, a margine di un incontro pubblico in vista delle prossime elezioni comunali, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha affrontato un tema molto sentito dalle famiglie. Come riportato in un lancio dell'agenzia ANSA, il titolare del dicastero ha illustrato i recenti interventi pensati per arginare il disagio delle nuove generazioni. La strategia ministeriale punta su strumenti concreti, a partire dall'impiego del **docente tutor** per creare piani di studio flessibili. Sono state inoltre stanziare specifiche risorse finanziarie dedicate al potenziamento delle attività pomeridiane e alla retribuzione degli insegnanti disciplinari coinvolti in questi progetti.

Un percorso su misura per ogni studente

L'intento dell'amministrazione è quello di adattare l'istituzione scolastica alle esigenze e alle peculiarità di chi la frequenta. Durante il suo intervento, Valditara ha voluto rassicurare i presenti sottolineando l'impegno del governo per garantire pari condizioni di partenza. In merito a questo aspetto, il Ministro ha dichiarato: *“abbiamo dato risposte importanti, innanzitutto abbiamo introdotto il docente tutor per la personalizzazione dei percorsi di formazione, per far sì che nessuno rimanga indietro e si diano opportunità a tutti i nostri giovani”*. Questo nuovo approccio didattico, ha poi precisato il Ministro, significa *“costruire il percorso formativo come un abito sartoriale su misura del singolo studente”*.

Cinque sedute gratuite con lo psicologo

Una novità molto attesa e di imminente attivazione riguarda la salute mentale all'interno degli istituti. Tra pochi giorni prenderà il via un servizio di **assistenza psicologica** strutturato, rivolto in modo specifico alle fasce d'età che l'Ordine degli psicologi ritiene più fragili ed esposte a criticità.

L'iniziativa coinvolgerà i ragazzi che frequentano la **terza media** e i **primi due anni del liceo**. Le famiglie avranno a disposizione **cinque sedute gratuite** con un professionista, che potranno scegliere liberamente attingendo da un apposito elenco redatto dallo stesso Ordine professionale.

Educazione al rispetto e contrasto alla violenza

La scuola viene chiamata ad agire anche come argine contro i comportamenti aggressivi e i recenti fatti di cronaca. Il rappresentante del governo ha ricordato l'impegno per arginare la diffusione di armi, affermando: *“abbiamo anche avviato una serie di misure proprio contrastare il dilagare di coltelli nella società e tra i giovani in particolare”*. A questo si affianca una profonda revisione dell'**educazione civica** e dei programmi scolastici, che ora includono l'insegnamento dell'empatia e delle relazioni umane. Su questo passaggio finale, Valditara ha concluso: *“Questa è un'autentica rivoluzione, non c'è mai stato prima un percorso di questo tipo. Abbiamo avviato anche la formazione dei docenti per sapere insegnare come educare al rispetto, alle relazioni e all'empatia, proprio per far sì che la comunità scolastica sia una comunità accogliente e una comunità che possa stimolare il giovane, le sue potenzialità, valorizzare i suoi talenti ed essere anche un luogo di serenità”*.

[Disagio giovanile, Valditara: "Gli studenti avranno sedute gratuite dallo psicologo e abbiamo introdotto il docente tutor" - Orizzonte Scuola Notizie](#)

557/26 Intelligenza artificiale a scuola, ecco le 2.100 istituzioni scolastiche finanziate. Pubblicato il decreto

di redazione

Pubblicato il decreto n. 34 del 19 maggio 2026, relativo all'assegnazione delle risorse previste nell'ambito del PNRR per la realizzazione di percorsi formativi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola. Il provvedimento approva l'assegnazione di un importo complessivo pari a **99.961.489,60 euro** in favore di **2.100 istituzioni scolastiche e scuole paritarie non commerciali**, utilmente collocate nell'elenco allegato al decreto. Le risorse sono state attribuite sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e inoltro delle proposte progettuali, così come registrato dal sistema informativo **“Futura PNRR – Gestione progetti”**, nell'ambito della procedura a sportello prevista dall'Avviso del 27 marzo 2026, prot. n. 73226. Una quota pari a **48.390.213,20 euro**, corrispondente al **48,4%** del totale, è destinata alle scuole delle regioni del Mezzogiorno. I finanziamenti serviranno alla costituzione di **snodi formativi per la transizione digitale**, finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola, nell'ambito dell'investimento 2.1 del PNRR, **“Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”**, Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca. Le risorse sono finanziate dall'Unione europea – Next Generation EU, in attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 219 dell'11 novembre 2025.

- [Decreto](#)
- [Elenco scuole](#)

[Intelligenza artificiale a scuola, ecco le 2.100 istituzioni scolastiche finanziate. Pubblicato il decreto - Orizzonte Scuola Notizie](#)

558/26 ITS Academy, oltre 77 milioni di euro. Valditara firma il decreto: “Con più risorse e lo sviluppo dei campus rafforziamo la competitività del sistema produttivo nazionale”

di *Andrea Carlino*

Non solo numeri, ma una strategia. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha adottato e trasmesso agli organi di controllo il decreto di riparto del Fondo nazionale per l'Istruzione Tecnica Superiore

relativo al 2026, mettendo a disposizione degli ITS Academy risorse complessive pari a 77.243.380 euro. Una cifra che, per la prima volta, supera nettamente la soglia dei settanta milioni, grazie a un incremento di oltre 30 milioni di euro inserito nella Legge di bilancio 2026 su impulso diretto del dicastero guidato da Giuseppe Valditara. Ma a cosa servono esattamente questi fondi? Il decreto individua tre direttrici principali: ampliare l'offerta formativa – inclusa l'attivazione di percorsi all'estero – potenziare laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzate, e sostenere gli studenti con borse di studio destinate a stage e tirocini. Una novità rilevante è la quota di premialità del 30%, riservata alle Fondazioni ITS che si distinguono per i migliori risultati in termini di performance formative. In pratica, non solo più risorse, ma risorse spese meglio: chi ottiene risultati eccellenti riceve un bonus per consolidare il proprio modello. Non finisce qui. Sempre per il 2026, si aggiungono i finanziamenti per i campus della filiera tecnologico-professionale: circa 19,5 milioni di euro complessivi, che verranno erogati alle Regioni solo dopo l'approvazione dei piani di fattibilità tecnico-economica. Un meccanismo a duplice filtro – tecnico e amministrativo – che mira a evitare cantieri a progetto e a garantire interventi infrastrutturali realmente efficaci. Il contesto aiuta a comprendere la posta in gioco. Gli ITS Academy – Istituti Tecnologici Superiori – rappresentano da anni un segmento formativo di eccellenza, spesso paragonabile ai *Fachhochschulen* tedeschi. I loro diplomati, in media, trovano lavoro entro un anno nel 90% dei casi, con percentuali che sfiorano il 100% in settori come meccatronica, automazione e transizione energetica. Eppure, fino a poco tempo fa, questi istituti soffrivano di un cronico sottofinanziamento rispetto ai percorsi universitari tradizionali. Il decreto del 2026, almeno sulla carta, prova a ribilanciare il rapporto. *“Con questo intervento prosegue con decisione il nostro investimento sugli ITS Academy, che rappresentano un modello formativo sempre più strategico per il Paese. Rafforziamo l'offerta formativa, potenziamo laboratori, sosteniamo gli studenti con borse di studio e ampliamo le opportunità anche a livello internazionale. L'incremento delle risorse e lo sviluppo dei campus della filiera tecnologico-professionale vanno nella direzione di un sistema formativo sempre più innovativo e strettamente collegato ai bisogni del mondo del lavoro. È una scelta che valorizza i giovani e rafforza la competitività del sistema produttivo nazionale”*, ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito.

[ITS Academy, oltre 77 milioni di euro. Valditara firma il decreto: "Con più risorse e lo sviluppo dei campus rafforziamo la competitività del sistema produttivo nazionale" - Orizzonte Scuola Notizie](#)

559/26 Studente con DSA non ammesso all'esame di Stato, famiglia fa ricorso, ma il TAR dice no: “Già 8 insufficienze al primo quadrimestre, genitori informati della situazione”

di *Andrea Carlino*

L'ultimo anno di scuola superiore finisce con una notizia che nessuno vorrebbe ricevere: la non ammissione all'esame di Stato. Per una studentessa con certificazione di **DSA** quella comunicazione non è mai arrivata direttamente, ma il verdetto del consiglio di classe del 6 giugno 2019 l'aveva già segnato. Lei ha fatto ricorso al **TAR** del Lazio, chiedendo l'annullamento del giudizio e il diritto a sostenere la maturità. A distanza di quasi sette anni, la quarta sezione ha chiuso la vicenda con un verdetto chiaro: il ricorso è stato respinto.

Il caso

Una studentessa che frequentava per la seconda volta la quinta classe ha contestato davanti al giudice amministrativo il verbale del consiglio di classe del 6 giugno 2019. Quel documento conteneva il giudizio di non ammissione all'esame di Stato. A finire nel mirino del ricorso anche tutti gli atti collegati e la mancata comunicazione formale del provvedimento alla ragazza. La scuola e il Ministero dell'Istruzione, dal canto loro, non si sono nemmeno costituiti in giudizio. L'avvocato della

studentessa ha sollevato cinque motivi di impugnazione. Secondo la difesa, il consiglio di classe avrebbe dovuto indicare il voto raggiunto in ogni singola materia. Inoltre la scuola non avrebbe rispettato il **PDP** quello strumento che per legge (legge 170 del 2010 e decreto ministeriale 5669 del 2011) adatta la didattica agli alunni con DSA. In particolare, i professori avrebbero sottoposto la ragazza a più verifiche nella stessa giornata, non avrebbero garantito un ambiente tranquillo durante le interrogazioni e non avrebbero favorito l'uso di mappe e schemi. La famiglia, infine, non sarebbe stata adeguatamente avvertita della gravità delle insufficienze. Oltre all'annullamento del provvedimento, la ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno: patrimoniale, morale, esistenziale e biologico.

Le motivazioni del giudice

La sentenza ha ritenuto tutte le censure "fuori fuoco". Il giudice ha osservato innanzitutto che la motivazione del consiglio di classe esiste eccome. Nel verbale del 6 giugno 2019 si legge che la studentessa aveva "gravi fragilità nelle materie scientifiche e linguistiche", rimaste tali nonostante la revisione del PDP, l'esonero dalle prove in lingua straniera e le interrogazioni programmate in più date. Per il TAR, questa sintesi è sufficiente: "*La motivazione del provvedimento risulta, pertanto, intrinseca alla valutazione personalizzata effettuata e non necessita di ulteriori rafforzamenti*" (TAR Lazio, sez. IV, n. 8100/2026). Quanto ai voti delle singole materie, il tribunale ha ricordato che l'ordinanza ministeriale n. 205 del 2019 richiede solo una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina per essere ammessi. Il giudizio di non ammissione, invece, rappresenta una valutazione complessiva e non deve riportare i voti analitici. La famiglia poteva comunque controllarli sul registro elettronico. Sul fronte del PDP, il giudice ha fatto un passo indietro importante: per gli alunni con DSA non esistono criteri di valutazione diversi dalla norma. La legge chiede solo che la scuola eroghi didattica personalizzata e misure compensative adeguate, ma il livello di apprendimento richiesto resta lo stesso. La studentessa non ha dimostrato con prove concrete che i professori le abbiano negato mappe, schemi o un clima tranquillo. Le accuse sono rimaste "generiche" e prive di "puntuale riscontro probatorio". Inoltre, il PDP in questione non prevedeva affatto l'obbligo di fare una sola verifica orale al giorno, ma solo la "programmazione nei tempi e nei contenuti". Sulla comunicazione con la famiglia, il tribunale ha rilevato che al termine del primo quadrimestre la ragazza aveva insufficienze in ben otto materie. Quella situazione era ben nota ai genitori, che avevano anche sottoscritto il PDP. Non si può quindi sostenere di essere stati colti di sorpresa. La decisione finale è inequivocabile: il ricorso viene rigettato. E senza l'accertamento dell'illegittimità degli atti, cade anche la domanda di risarcimento: "*non essendo stata accertata l'illegittimità degli atti impugnati, manca infatti l'elemento oggettivo dell'ingiustizia del danno*". Per la studentessa, l'effetto pratico è che il giudizio di non ammissione all'esame di Stato resta valido.

[Studente con DSA non ammesso all'esame di Stato, famiglia fa ricorso, ma il TAR dice no: "Già 8 insufficienze al primo quadrimestre, genitori informati della situazione" - Orizzonte Scuola Notizie](#)

560/26 Studente bocciato con motivazioni smentite dalla sua stessa pagella. Famiglia fa ricorso al TAR e ottiene la cancellazione della non ammissione: cosa hanno detto i giudici

di *Andrea Carlino*

Un ragazzo di scuola superiore si vede bocciato nonostante i voti positivi e i progressi dell'ultimo quadrimestre. La madre fa ricorso al Tar. E il tribunale le dà ragione, spiegando che i professori hanno scritto motivazioni piene di contraddizioni con la pagella. Ecco cosa è successo e perché la sentenza fa discutere.

Il caso

La madre di uno studente minorenne ha presentato ricorso contro la Provincia Autonoma di Bolzano e contro l'Istituto Tecnico che il ragazzo frequentava. La madre chiedeva l'annullamento del **provvedimento di non ammissione** alla classe successiva. Il consiglio di classe aveva detto no al passaggio dell'anno, motivando la scelta con ripetute insufficienze in tutte le materie scientifiche, carenze nella grammatica, nell'ortografia e nella produzione scritta, oltre a difficoltà nel calcolo chimico e nell'anatomia dello sport. Secondo la ricorrente, però, i voti raccontavano una storia diversa. A fronte di quattro insufficienze, il ragazzo aveva migliorato il voto in ben otto materie su quattordici. Nel secondo semestre la media si era alzata. Un solo esame era rimasto sospeso (cioè rinviato a settembre), e proprio in quella materia lo studente aveva comunque ottenuto un miglioramento rispetto al voto precedente. La madre sosteneva che il consiglio di classe avesse commesso un "*travisamento dei fatti*" e una "*contraddittorietà manifesta*" tra le motivazioni scritte e i risultati reali. Inoltre denunciava una irregolarità nella composizione del consiglio: nella seduta decisiva quattro professori erano stati sostituiti rispetto a quelli che avevano seguito l'anno, e proprio quei nuovi docenti avevano reso unanime il voto contrario alla promozione.

Le motivazioni del giudice

Il TAR – Sezione Autonoma di Bolzano (sentenza n. 00073/2026, depositata lo scorso 30 marzo) ha innanzitutto chiarito un aspetto tecnico: la Provincia Autonoma di Bolzano non aveva alcuna responsabilità diretta, perché la legge provinciale n. 12 del 2000 dà personalità giuridica alle singole scuole. Per questo il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva (cioè la Provincia non poteva essere citata in giudizio). A rispondere resta solo l'Istituto Tecnico. Passando al merito, il giudice ha scritto che il consiglio di classe ha sbagliato in modo evidente. Le norme richiamate erano l'ordinanza ministeriale n. 92 del 2007 e la delibera della Giunta provinciale n. 1020 del 2011. Secondo queste regole, il consiglio può bocciare anche per una sola insufficienza, ma la decisione deve basarsi su "una valutazione complessiva dello studente". Proprio qui è nato il problema. Il giudice ha preso la pagella e l'ha confrontata con le motivazioni della bocciatura. Risultato: un contrasto "radicale e insanabile". I professori avevano scritto di risultati insufficienti in tutte le materie scientifiche, ma lo studente aveva voti positivi in quelle materie. Avevano parlato di gravi lacune in grammatica e ortografia, ma il ragazzo aveva preso un voto positivo nella materia corrispondente. Avevano segnalato carenze nel calcolo chimico e nell'anatomia dello sport, e invece i voti in chimica e in scienze motorie erano sufficienti o buoni. Per il tribunale si tratta di "travisamento dei fatti" e di "macroscopiche ed evidenti illogicità". La sentenza cita testualmente l'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale n. 92/2007: "*La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti*". E proprio questo obiettivo è stato tradito: il consiglio ha ignorato il netto miglioramento del ragazzo nel secondo quadrimestre e la sua capacità di recupero. Alla fine il giudice ha accolto il ricorso, annullato la bocciatura e ordinato alla scuola di rivalutare la situazione. L'Istituto è stato condannato a pagare tremila euro di spese legali alla famiglia. Non è stato disposto l'obbligo di promuovere subito lo studente, perché il tribunale non può sostituirsi alla scuola: spetta all'amministrazione scolastica rifare la valutazione correttamente, seguendo le indicazioni della sentenza.

[Studente bocciato con motivazioni smentite dalla sua stessa pagella. Famiglia fa ricorso al TAR e ottiene la cancellazione della non ammissione: cosa hanno detto i giudici - Orizzonte Scuola Notizie](#)

561/26 Dal MIM

Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, il messaggio del Ministro Valditara

Domenica, 17 maggio 2026

“Nella Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia ribadiamo il ruolo della scuola costituzionale, che educa al rispetto della persona e della sua dignità, contrastando ogni forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale”. Così ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

[Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, il messaggio del Ministro Valditara - MIM](#)

MIM - Corte costituzionale, consegnati i riconoscimenti alle scuole vincitrici del premio “La Scuola incontra la Corte a Palazzo della Consulta”

Lunedì, 18 maggio 2026

Sono state premiate oggi al Palazzo della Consulta le scuole vincitrici della prima edizione dell'iniziativa “La Scuola incontra la Corte a Palazzo della Consulta”. Il premio nasce nell'ambito della nuova Carta di intenti tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Corte costituzionale, sottoscritta il 26 giugno 2025 dal Ministro Giuseppe Valditara e dal Presidente della Corte Giovanni Amoroso, finalizzata all'attuazione di un programma che intende far crescere tra le giovani generazioni la consapevolezza delle funzioni esercitate dalla Corte a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali, delle modalità di lavoro del Collegio, dell'incidenza della giurisprudenza costituzionale nella vita di tutti i giorni delle persone. All'evento hanno preso parte il sottosegretario di Stato, Paola Frassinetti, il Presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, nonché i Giudici costituzionali che hanno partecipato alle attività presso le scuole. A Palazzo della Consulta sono stati presenti dieci delegazioni di studenti in rappresentanza delle scuole visitate nell'ambito del “Viaggio in Italia, la Corte costituzionale nelle Scuole” della Corte costituzionale: Liceo classico “Giulio Cesare” (Roma), Istituto di istruzione superiore “Schiaparelli-Gramsci” (Milano), Istituto di istruzione superiore “Andrea Palladio” (Treviso), Istituto magistrale statale “Regina Margherita” (Palermo), Liceo scientifico “Enrico Fermi” (Bari), Liceo ginnasio statale “Luigi Galvani” (Bologna), Liceo scientifico “Ulisse Dini” (Pisa), Istituto di istruzione superiore artistica, classica e professionale (Orvieto), Istituto di istruzione superiore “Savoia Benincasa” (Ancona), Liceo classico “Torquato Tasso” (Salerno).

[MIM - Corte costituzionale, consegnati i riconoscimenti alle scuole vincitrici del premio “La Scuola incontra la Corte a Palazzo della Consulta” - MIM](#)

Fase Nazionale dei Giochi della Gioventù: i Ministri Valditara e Abodi alle cerimonie di apertura e premiazione a Roma

Martedì, 19 maggio 2026

Martedì 26 maggio, alle ore 17.00, in Piazza del Popolo a Roma, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, parteciperanno alla cerimonia di apertura della Fase Nazionale dei Giochi della Gioventù. Venerdì 29 maggio, alle ore 11.30, presso lo Stadio Olimpico, i due Ministri prenderanno parte alla cerimonia di premiazione conclusiva dei Giochi. L'iniziativa è dedicata alla promozione dell'attività sportiva come strumento di formazione, inclusione, socializzazione e benessere psico-fisico per le giovani generazioni. I giornalisti interessati a partecipare sono invitati a inviare la richiesta di accredito all'indirizzo e-mail comunicazione@sportesalute.eu entro il giorno precedente a ciascun evento.

[Fase Nazionale dei Giochi della Gioventù: i Ministri Valditara e Abodi alle cerimonie di apertura e premiazione a Roma - MIM](#)

Scuola, firmato decreto che destina oltre 77 milioni di euro agli ITS Academy. Valditara: “Con più risorse e lo sviluppo dei campus rafforziamo la competitività del sistema produttivo nazionale”

Giovedì, 21 maggio 2026

È stato adottato e trasmesso agli organi di controllo il decreto di riparto del Fondo nazionale per l’Istruzione Tecnica Superiore per l’anno 2026, destinato al finanziamento dei percorsi degli ITS Academy. Le risorse complessive ammontano a 77.243.380 euro. Il Fondo è finalizzato a sostenere e ampliare l’offerta formativa degli ITS Academy, con particolare attenzione all’attivazione di nuovi percorsi anche all’estero, al potenziamento dei laboratori e delle infrastrutture tecnologicamente avanzate e all’erogazione di borse di studio a supporto degli stage e dei tirocini formativi. È inoltre prevista una quota di premialità del 30%, destinata alle Fondazioni ITS che si distinguono per i migliori risultati in termini di performance formative. Su impulso del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Fondo è stato incrementato in modo significativo nell’ambito della Legge di bilancio 2026, consentendo di destinare agli ITS Academy delle diverse regioni un ammontare aggiuntivo di oltre 30 milioni di euro. A queste risorse si aggiungono, sempre per il 2026, i finanziamenti destinati all’attivazione dei campus della filiera tecnologico-professionale. Si tratta di interventi infrastrutturali che saranno erogati alle Regioni dopo l’approvazione dei relativi piani di fattibilità tecnico-economica, per un importo complessivo di circa 19,5 milioni di euro. “Con questo intervento prosegue con decisione il nostro investimento sugli ITS Academy, che rappresentano un modello formativo sempre più strategico per il Paese. Rafforziamo l’offerta formativa, potenziamo laboratori, sosteniamo gli studenti con borse di studio e ampliamo le opportunità anche a livello internazionale. L’incremento delle risorse e lo sviluppo dei campus della filiera tecnologico-professionale vanno nella direzione di un sistema formativo sempre più innovativo e strettamente collegato ai bisogni del mondo del lavoro. È una scelta che valorizza i giovani e rafforza la competitività del sistema produttivo nazionale”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

[Scuola, firmato decreto che destina oltre 77 milioni di euro agli ITS Academy. Valditara: “Con più risorse e lo sviluppo dei campus rafforziamo la competitività del sistema produttivo nazionale” - MIM](#)

562/26 Dalla Gazzetta Ufficiale

LEGGE 6 maggio 2026, n. 85

Istituzione del Giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre. (26G00103) ([GU Serie Generale n.116 del 21-05-2026](#))

- note: **Entrata in vigore del provvedimento: 05/06/2026**

[Gazzetta Ufficiale](#)